

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	<i>Pag.</i>	2
GIUSTIZIA (II)	»	23
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	26
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	27
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	35
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	43
AFFARI SOCIALI (XII)	»	47
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	48
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . . .	»	59
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI	»	60
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE	»	61
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	62

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; MoVimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+ E.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani. C. 2721 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	2
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	17
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; <i>b)</i> Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune. C. 676 (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	6
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	19
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025. C. 2788 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	8
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	21
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. C. 157 Magi, C. 302 Baldino, C. 2236 Pavanelli, C. 2533 Tucci, C. 2822 Bignami (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Disabbinamento delle proposte di legge C. 302 Baldino e C. 2533 Tucci</i>)	10
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 9 aprile 2026. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 15.25.

Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani.

C. 2721 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, fa presente che il provvedimento in titolo – la cui finalità è quella di offrire una maggior tutela in materia di reati agroalimentari intervenendo sull'impianto sanzionatorio, sulla tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli – è collegato alla manovra di finanza pubblica e si compone di 21 articoli, organizzati in 3 titoli (san-

zioni penali, sanzioni amministrative e disposizioni finali).

Per quanto riguarda le sanzioni penali, l'articolo 1 reca numerose modifiche al codice penale, tra cui l'inserimento di un apposito capo (II-*bis*) al titolo VIII del libro II, specificamente dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare, al cui interno si collocano: il reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, di cui all'articolo 517-*quater*, per il quale il disegno di legge, tra l'altro, inasprisce il trattamento sanzionatorio e amplia l'ambito applicativo; la circostanza attenuante ad effetto speciale, di cui all'articolo 517-*quinquies*, che riduce la pena, dalla metà a due terzi, nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria; il reato neo-introdotto di frode alimentare, di cui all'articolo 517-*sexies*, che appresta una tutela anticipata con riferimento ad alimenti, acque o bevande che, per origine, provenienza, qualità o quantità, siano sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti; il reato neo-introdotto di commercio di alimenti con segni mendaci, di cui all'articolo 517-*septies*, una forma di frode in cui il fatto tipico è individuato nella condotta di chi, al fine di indurre in errore il compratore sull'origine, la provenienza, la qualità o la quantità degli alimenti o degli ingredienti, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, falsi o ingannevoli; la pena accessoria, di cui al nuovo articolo 517-*octies*, irrogabile in caso di fatto di particolare gravità o di recidiva specifica e consistente nella chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio nell'ambito del quale il fatto è stato commesso;

Ulteriori modifiche al codice penale si innestano nel Capo III del Titolo VIII e riguardano le sanzioni accessorie e la confisca.

In materia di sanzioni accessorie, viene ampliato l'ambito di applicazione della pubblicazione della sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 517-*quater*, 517-*sexies* e 517-*septies* e ai reati associativi di cui agli articoli 416 e 416-*bis* se l'associa-

zione è diretta alla commissione dei medesimi delitti. Viene altresì introdotto il nuovo articolo 518.1, che prevede l'interdizione da una professione o da un'arte, accompagnata dal divieto di ottenere autorizzazioni, concessioni o abilitazioni ovvero di accedere a contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Per quanto riguarda la confisca, il nuovo articolo 518.2 ne prevede l'obbligatorietà per le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e per quelle che costituiscono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto del reato. È inoltre possibile ricorrere alla confisca per equivalente ed è fatta salva l'applicabilità della confisca anche nei casi di patteggiamento.

Infine, i reati di cui agli artt. 517-*sexies* e 517-*septies*, aggravati ai sensi del quarto comma dell'articolo 517-*octies* (ovvero realizzati con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati), sono inseriti nell'elenco dei delitti contro l'industria e il commercio per i quali è prevista la responsabilità degli enti, ai quali può essere comminata una sanzione pecuniaria fino a 500 quote, ai sensi dell'articolo 25-*bis*.1 del decreto legislativo 231 del 2001.

L'articolo 2 reca interventi volti ad armonizzare il codice di procedura penale e le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice di rito alla riforma dei delitti contro il patrimonio agroalimentare di cui all'articolo 1.

Per quanto concerne il codice di procedura penale, il comma 1 prevede che: il pubblico ministero, nel compimento dell'attività di prelievo e campionamento nel corso delle indagini preliminari, possa procedere all'ispezione senza darne avviso al difensore, purché vi sia fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati; l'autorità giudiziaria abbia la possibilità di disporre una diversa destinazione dei beni sequestrati rispetto all'alienazione o alla distruzione, ove gli stessi siano suscettibili

di alterazione, disponendo altresì la devoluzione gratuita di prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale e non contraffatti o deteriorati a favore di persone bisognose o di enti territoriali, caritatevoli o pubblici per scopi assistenziali; le intercettazioni telefoniche siano consentite nei procedimenti relativi alla frode alimentare e al commercio di alimenti con segni mendaci; l'ambito di applicazione dell'incidente probatorio sia esteso anche alle attività di analisi su alimenti deteriorabili.

Con riguardo alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice di rito, il comma 2 dispone che: i prodotti alimentari confiscati idonei al consumo umano o animale non contraffatti e non deteriorati siano gratuitamente distribuiti a scopi benefici, mentre la loro destinazione a finalità diverse integra il reato di malversazione di erogazioni pubbliche; l'interessato debba essere informato dello svolgimento di accertamenti non ripetibili anche a causa della deperibilità, modificabilità o quantità del campione.

L'articolo 3 include il reato di commercio di alimenti con segni mendaci tra quelli per i quali è prevista una causa di non punibilità in favore degli agenti e degli ufficiali di polizia giudiziaria, nonché degli ausiliari, coinvolti in operazioni sotto copertura.

L'articolo 4 modifica la normativa che consente l'impiego per finalità di pubblico interesse dei beni mobili registrati, sequestrati o confiscati per reati di frode alimentare e commercio di alimenti con segni mendaci.

L'articolo 5, intervenendo sulla legge finanziaria del 2004 (legge n. 350 del 2003), esclude i prodotti e le sostanze alimentari dall'ambito di applicazione del reato di « vendita di prodotti industriali con segni mendaci » di cui all'articolo 517 del codice penale, per via dell'introduzione, ad opera del disegno di legge in esame, del nuovo reato di commercio di alimenti con segni mendaci di cui all'articolo 517-septies, e dispone la soppressione della nozione di origine effettiva dei prodotti alimentari, stante, come riportato dalla relazione illustrativa al provvedimento, l'evoluzione nor-

mativa europea sull'origine e la correlata legislazione in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

L'articolo 6 istituisce un contrassegno per prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e di indicazione geografica protetta (IGP) realizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che, in ragione della sua natura e funzione, è carta valori.

L'articolo 7 apporta modifiche al decreto legislativo n. 297 del 2004, in materia di sanzioni per le violazioni della disciplina in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari. In particolare, in tema di sanzioni pecuniarie fisse, si ottempera al dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2023, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 4 del predetto decreto legislativo nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura fissa anziché ricompresa entro un minimo ed un massimo determinati.

L'articolo 8 interviene sull'articolo 2 del decreto legislativo n. 190 del 2006, aumentando l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del Regolamento (CE) 178/2002, relativo alla rintracciabilità degli alimenti.

L'articolo 9 inasprisce le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni in materia di pratiche leali di informazione, di denominazione dell'alimento, di elenco degli ingredienti e di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza, determinate in misura variabile o in percentuale al fatturato.

L'articolo 10 introduce nuove sanzioni amministrative per l'impiego abusivo delle denominazioni di latte o di prodotti lattiero-caseari. Viene altresì previsto il sequestro della merce e di ogni materiale o supporto mediante il quale è commessa la violazione, ai fini della loro confisca e distruzione. Inoltre, viene specificato che non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge n. 689 del 1981.

L'articolo 11 modifica il decreto legislativo n. 52 del 2018 in materia di riproduzione animale, sostituendo il riferimento alle violazioni previste decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403 con quello generico riferito « alle disposizioni vigenti » in relazione agli obblighi ed ai requisiti stabiliti a carico degli operatori derivanti dall'attuazione dell'articolo 11 nonché dalle ulteriori modifiche intervenute sul quadro normativo.

L'articolo 12 integra il quadro sanzionatorio per violazioni poste in essere nell'ambito della contribuzione PAC nei settori della viticoltura e dell'apicoltura. Più in particolare, modificando il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, al comma 1, lettera a), in materia di sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, introduce una nuova disposizione che prevede che i beneficiari di contributi per tali investimenti, che non realizzino integralmente l'investimento pur raggiungendone l'obiettivo generale, per motivi diversi dalle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, vedano ridimensionata l'entità del contributo stesso. La lettera b) prevede che, se a seguito di controllo venga riscontrato che l'importo richiesto nella domanda di pagamento dell'aiuto PAC nel settore dell'apicoltura superi di una percentuale maggiore del 10 per cento l'importo accertato in sede istruttoria, il beneficiario sia soggetto, oltre alla decurtazione dell'importo non riconosciuto, al pagamento di una sanzione pecuniaria pari al medesimo importo non riconosciuto.

L'articolo 13 istituisce il Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) ed inasprisce il quadro sanzionatorio a tutela della sicurezza alimentare e della tracciabilità del latte e dei prodotti della filiera bufalina.

L'articolo 14 istituisce il Piano straordinario di controllo nazionale per i prodotti lattiero-caseari con indicazione di origine protetta e indicazione geografica tipica.

L'articolo 15 interviene nell'ambito della disciplina generale in materia di applicazione di sanzioni amministrative, legge n. 689 del 1981, introducendo, limitatamente al settore agroalimentare e della pesca, la misura del blocco ufficiale temporaneo.

L'articolo 16 istituisce, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare, che promuove la collaborazione tra gli organi di controllo, redige annualmente il Piano operativo dei controlli agroalimentari e promuove campagne straordinarie di controllo per la salvaguardia delle produzioni italiane e per il contrasto alle frodi comunitarie e alle pratiche sleali.

L'articolo 17 prevede che l'AGE-Control S.p.A. eserciti funzioni di controllo per le imprese in merito al rispetto della cosiddetta clausola di condizionalità sociale prevista dalla normativa europea.

L'articolo 18 interviene sulla disciplina in materia di vigilanza sui Centri di assistenza agricola-CAA. In particolare, si introduce il divieto di costituire un nuovo CAAA a carico dei soggetti che hanno partecipato alla compagine sociale di un precedente CAA al quale è stata revocata l'autorizzazione. La disposizione, inoltre, introduce una nuova sanzione pecuniaria a carico dei CAA che accettano di svolgere prestazioni a favore di imprese agricole aventi sede legale fuori dal loro ambito territoriale, individuando AGEA quale autorità competente per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni.

L'articolo 19, intervenendo in materia di controlli sulle denominazioni protette di prodotti vitivinicoli, inasprisce il sistema sanzionatorio a carico del produttore inadempiente all'obbligo pecuniario nei confronti dell'organismo di controllo per le produzioni di DOC, DOCG e IGT.

L'articolo 20 reca diverse modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, che disciplina il sistema sanzionatorio in materia di pesca marittima.

L'articolo 21, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale

dall'attuazione delle disposizioni del disegno di legge, ad esclusione del comma 3 dell'articolo 14, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento risulta riconducibile alle seguenti materie di competenza esclusiva statale: ordinamento civile e penale e norme processuali, tutela della concorrenza, nonché ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, di cui, rispettivamente, alle lettere *l)*, *e)*, *g)*, dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione).

Rilevano, altresì, ulteriori materie di competenza concorrente Stato-regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione: tutela della salute, alimentazione, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi. Si evidenzia che la legge costituzionale n. 3 del 2001, di modifica del Titolo V della Costituzione, ha ridisegnato il riparto di competenze tra lo Stato e le regioni, ponendo l'alimentazione nell'ambito delle materie oggetto di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni. Ne consegue che spetta allo Stato emanare la disciplina di principio in materia, mentre alle regioni è attribuita la competenza ad adottare la disciplina di dettaglio nei limiti dei principi stabiliti con legge statale. Giova, tuttavia, ricordare che, a seguito dell'attribuzione all'Unione europea della competenza concorrente in materia di industria alimentare, agricoltura e pesca, la disciplina europea ha demandato alle amministrazioni nazionali l'esercizio di compiti di controllo e sanzionatori previsti dalla normativa in materia, al fine di assicurare il rispetto di obblighi quali quelli di etichettatura, pubblicità e rintracciabilità.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* **Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016;** *b)* **Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune.**

C. 676.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Andrea GENTILE (FI-PPE), *relatore*, rammenta preliminarmente che il Canada è uno dei *partner* più antichi e più stretti dell'Unione europea. La collaborazione tra l'Unione europea e il Canada, basata su valori condivisi, su una lunga storia di stretta cooperazione e forti legami interpersonali, è stata notevolmente rafforzata negli ultimi anni. L'Unione europea e il Canada, infatti, collaborano strettamente su questioni globali, quali l'ambiente, i cambiamenti climatici, la sicurezza energetica e la stabilità regionale ed operano in stretta collaborazione nell'ambito del G7 e del G20. Inoltre, il Canada contribuisce alle missioni nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune dell'UE.

Con riguardo agli accordi oggetto di ratifica, fa presente che l'Accordo di partenariato strategico (APS) UE-Canada, firmato dal Canada e dall'Unione europea il 30 ottobre 2016 e destinato a sostituire l'accordo quadro del 1976, definisce una *partnership* di grande portata basata su una profonda cooperazione politica su temi di interesse comune e su un'ampia cooperazione settoriale. Ampie sezioni dell'accordo, limitatamente ai capitoli che riguardano materie di competenza esclusiva dell'Unione europea, sono in vigore, a titolo provvisorio, dal 1° aprile 2017, ai sensi dell'articolo 218 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il contenuto dell'Accordo richiede comunque la ratifica da parte di tutti gli Stati membri dell'U-

nione europea, in virtù delle competenze anche nazionali coinvolte. Segnalo, che, ad oggi, tutti gli Stati membri dell'Unione – ad eccezione di Francia, Italia e Irlanda – hanno provveduto a ratificare l'intesa.

L'Accordo si compone di 7 titoli, 34 articoli e 8 allegati relativi alle dichiarazioni unilaterali. Il titolo I stabilisce i principi generali che regolano l'Accordo, nello specifico: i) i valori condivisi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite; ii) la coerenza delle relazioni tra le Parti in ambito bilaterale, regionale e multilaterale e iii) la condivisione di principi del dialogo, del rispetto reciproco, del partenariato equo, del multilateralismo, del consenso e dell'osservanza del diritto internazionale.

Nel titolo II si prevede la cooperazione tra le Parti per la promozione e la difesa dei principi democratici, dei diritti umani, delle libertà fondamentali, dello Stato di diritto, nonché l'impegno ad incoraggiare altri Stati ad aderire ai trattati internazionali in materia.

Nel titolo III l'Unione europea e il Canada riaffermano l'impegno a collaborare nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM), anche attraverso il mantenimento di efficaci controlli nazionali all'esportazione e promuovendo l'adesione universale ai trattati internazionali, nonché a dare piena attuazione ai rispettivi impegni in materia di contrasto al commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro (SALW). Collaborano, inoltre, per promuovere l'adesione allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale e a facilitarne l'attuazione nei Paesi parte. Priorità condivise sono la lotta al terrorismo e la promozione della pace e della sicurezza internazionali, nel quadro di consessi e organizzazioni multilaterali, regionali e internazionali.

Nel titolo IV – dedicato allo sviluppo economico sostenibile – si prevede l'impegno delle Parti su questioni economiche globali, promozione del libero scambio e degli investimenti, cooperazione in ambito fiscale, energia, ambiente e cambiamenti climatici, occupazione ed affari sociali, benessere dei cittadini, ricerca, innovazione e tecnologia, cooperazione spaziale, gestione

delle catastrofi e delle emergenze, cooperazione culturale e linguistica.

Il titolo V – relativo a giustizia, libertà e sicurezza – prevede impegni per le Parti in materia di cooperazione giudiziaria penale, civile e commerciale; lotta alle droghe illecite, alla criminalità organizzata economica, commerciale e finanziaria, alla corruzione e alla contraffazione, al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, alla criminalità informatica; cooperazione in materia migratoria e di controllo delle frontiere; visti e protezione consolare; tutela dei dati personali. Per quanto riguarda in particolare la collaborazione in campo migratorio e il controllo delle frontiere, le Parti cooperano e si scambiano opinioni su questioni quali l'immigrazione legale e irregolare, il traffico di esseri umani, la relazione tra le migrazioni e sviluppo, l'asilo, le politiche di integrazione e i visti. Per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina, si impegnano a riammettere tutti i propri cittadini presenti illegalmente nel territorio della controparte e a negoziare un accordo specifico in materia di riammissione, che includa anche cittadini di altri Stati e apolidi. Per quanto riguarda la gestione dei visti, le Parti condividono l'obiettivo di pervenire ad una esenzione dal visto tra l'Unione e il Canada per tutti i rispettivi cittadini. In materia di protezione consolare, il Canada consente ai cittadini dell'UE di beneficiare della protezione delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro dell'Unione, se lo Stato membro di cui sono cittadini non dispone di una rappresentanza permanente in territorio canadese; l'UE consente, a sua volta, ai cittadini canadesi di godere della protezione delle autorità diplomatiche e consolari di uno Stato terzo designato dal Canada negli Stati UE nei quali il Canada non dispone di una propria rappresentanza permanente. Per quanto concerne la protezione dei dati personali, le Parti collaborano per promuovere elevati standard internazionali ed assicurano la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare il diritto alla *privacy*, anche nelle attività di lotta al terrorismo e di preven-

zione di altri reati gravi di natura transnazionale.

Il titolo VI prevede l'intensificazione dei meccanismi di dialogo politico e di consultazione tra le Parti per promuovere le loro relazioni in modo efficace ed applicare gli ambiti di cooperazione previsti dall'Accordo. Il titolo VII, infine, disciplina tempi e procedure per l'entrata in vigore e l'applicazione provvisoria dell'Accordo e le modalità di denuncia.

A sua volta l'Accordo economico e commerciale globale (*Comprehensive Economic and Trade Agreement-CETA*) tra UE e Canada, composto da 359 articoli organizzati in 30 capi e firmato anch'esso il 30 ottobre 2016, prevede la più ampia liberalizzazione di linee tariffarie nella storia dei negoziati commerciali dell'UE, la liberalizzazione di importanti settori dell'economia tra cui i servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici, nonché l'abbattimento delle barriere non tariffarie e la tutela della proprietà intellettuale. Prevede inoltre la fissazione di standard ambientali e sociali. Tra le innovazioni introdotte vi è il riconoscimento di un ampio novero di indicazioni geografiche (IG) dei Paesi UE di cui 41 italiane, pari al 90 per cento delle esportazioni dei prodotti italiani DOP/IGP.

Anche il CETA è entrato in vigore, in via provvisoria, il 21 settembre 2017 per le materie che rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione europea. L'applicazione in via definitiva avverrà dopo la ratifica da parte dei Parlamenti nazionali dei Paesi UE e consentirà l'attuazione anche delle disposizioni che ricadono sotto le competenze degli Stati membri. L'Accordo è stato al momento ratificato da 17 Stati membri dell'Unione europea.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica in esame, segnala che esso è composto da quattro articoli. I primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 riguarda la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025.

C. 2788 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, fa presente che l'Accordo è composto da un preambolo e da 7 articoli. Come indicato nel preambolo, l'Accordo intende rinnovare i forti legami storici, culturali e umani tra i due Paesi e i loro popoli, tramite l'individuazione di aree e settori ritenuti strategici per un ulteriore consolidamento delle relazioni bilaterali, l'incremento dell'esportazione verso l'Albania e il consolidamento di collaborazioni strategiche in vista del negoziato per l'adesione dell'Albania all'Unione europea. Nel preambolo vengono inoltre richiamati i principali atti di carattere bilaterale già in vigore tra le Parti nelle materie oggetto dell'Accordo.

L'articolo 1 dell'Accordo (obiettivi e ambito della cooperazione) individua una serie di settori (energia, protezione ambientale e gestione integrata dei rifiuti, sicurezza e difesa, protezione civile, cooperazione migratoria, giustizia e affari interni, infrastrutture, sanità, agroalimentare, turismo, innovazione, ricerca e competitività

economica, istruzione, coinvolgimento della diaspora e scambio culturale) in cui le Parti coopereranno, direttamente o attraverso singoli enti attuatori. Per quanto concerne le iniziative che prevedono scambio di personale (articoli 1-3), si specifica che esse avverranno nell'ambito delle iniziative bilaterali e multilaterali previste a legislazione vigente e ad esse si provvederà pertanto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Quanto, in particolare, alla cooperazione migratoria, fa presente che le Parti concordano di rafforzare la collaborazione nel contrasto alle migrazioni irregolari, affrontando le cause profonde del fenomeno e contrastando il traffico e lo sfruttamento di esseri umani. In particolare, le Parti convengono di lavorare fianco a fianco per: costruire partenariati reciprocamente vantaggiosi con i Paesi di origine e di transito dei migranti sull'esempio del Piano Mattei per l'Africa e della *EU Global Gateway Strategy*; rafforzare le capacità di pattugliamento marittimo dell'Albania; implementare efficacemente il Protocollo per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, come un modello replicabile per altri Paesi dell'UE ed extra-UE. Le Parti convengono, inoltre, di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione relativa a soluzioni innovative in vista dell'entrata in vigore del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo nel giugno 2026 e della finalizzazione delle più recenti proposte della Commissione europea sui rimpatri, su una lista europea di Paesi di origine sicuri e sulla definizione di Paesi terzi sicuri.

L'articolo 2 disciplina il quadro di attuazione dei progetti di cooperazione tra le Parti, prevedendo la responsabilità di ciascuna Parte nella selezione degli enti pubblici o privati che realizzeranno i progetti nel loro territorio.

L'articolo 3 individua diverse possibili forme di cooperazione tra le Parti, tra cui assistenza tecnica, progetti congiunti, sostegno a *joint ventures*, scambi di visite, ricerca congiunta, formazione, partecipazione a programmi europei, iniziative di

partenariato pubblico-pubblico e pubblico-privato, sviluppo di infrastrutture innovative, mostre tematiche, festival e fiere.

L'articolo 4 precisa che tutte le informazioni classificate scambiate tra le Parti saranno protette in base all'Accordo per la reciproca protezione delle informazioni classificate, fatto a Tirana il 9 dicembre 2014.

L'articolo 5 istituisce due meccanismi di coordinamento: un Comitato congiunto di cooperazione – composto da funzionari nominati dai Governi delle Parti e incaricato di monitorare i progressi, proporre azioni correttive e affrontare questioni di interesse comune – e un Segretariato tecnico congiunto.

L'articolo 6 stabilisce che ogni Parte sostiene i propri costi di attuazione, secondo la legislazione nazionale applicabile, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

L'articolo 7 prescrive, infine, che l'Accordo sia applicato in conformità al diritto internazionale e, per la Parte italiana, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Tale articolo, inoltre, disciplina le modalità di entrata in vigore, la durata, la modifica e la denuncia dell'Accordo stesso. Infine, si prevede che eventuali controversie sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo saranno risolte in modo amichevole tramite consultazioni tra le Parti.

Quanto al disegno di legge di ratifica, evidenzia che esso si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento si inquadra nell'ambito della politica estera e dei rapporti internazionali dello Stato, materia

demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 aprile 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il Ministro per le riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 19.50.

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

C. 157 Magi, C. 302 Baldino, C. 2236 Pavanelli, C. 2533 Tucci, C. 2822 Bignami.

(Seguito dell'esame e rinvio – Disabbinamento delle proposte di legge C. 302 Baldino e C. 2533 Tucci).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 31 marzo 2026.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte, in primo luogo, che in data 1° aprile 2026 è stata ritirata la proposta di legge C. 1023 Di Giuseppe, che era inizialmente abbinata d'ufficio alle proposte di legge in esame.

Ricorda, quindi, che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 1° aprile, svoltasi a seguito della richiesta, avanzata dal Movimento 5 Stelle, di disabbinamento delle proposte di legge C. 302 Baldino, C. 2236 Pavanelli e C. 2533 Tucci, era stato deciso di procedere, nella seduta odierna, a una deliberazione della Commissione volta alla ridefinizione del perimetro di intervento normativo in materia elettorale.

Rammenta, altresì, che in quella stessa occasione la Presidenza, all'esito degli orien-

tamenti espressi dai diversi gruppi in merito all'ipotesi di ridefinizione del perimetro normativo, aveva avanzato la proposta che la relativa deliberazione della Commissione avesse ad oggetto una delimitazione del suddetto perimetro volta a circoscriverlo alla disciplina della formula elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché alla disciplina del complessivo procedimento elettorale strumentale per l'elezione dei due rami del Parlamento, ivi compresi il procedimento elettorale per l'elezione dei parlamentari eletti all'estero e la disciplina del voto dei fuori sede.

La Presidenza aveva quindi chiarito che sarebbero stati esclusi dal perimetro di intervento normativo gli aspetti relativi ai profili organizzativi connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali, al voto anticipato e al voto elettronico, e che, in caso di esito favorevole della deliberazione della Commissione nei termini testé richiamati, sarebbero state conseguentemente disabbinate le tre richiamate proposte di legge C. 302 Baldino, C. 2236 Pavanelli e C. 2533 Tucci, in quanto riguardanti essenzialmente gli oggetti esclusi dal perimetro di intervento normativo come ridefinito.

Ricorda, inoltre, che nella medesima riunione i deputati Magi e Alfonso Colucci avevano chiesto, con riferimento all'ipotesi di inclusione nel perimetro normativo della disciplina del voto dei fuori sede – che è oggetto di una proposta di legge già approvata dalla Camera e attualmente all'esame della Commissione Affari costituzionali del Senato (S. 787 «Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare») – se, da un punto di vista tecnico-procedurale, fosse possibile procedere in tal senso, in considerazione del disposto dell'articolo 78 del Regolamento, che prevede le intese tra i due rami del Parlamento nel caso in cui sia posto all'ordine del giorno di una Commissione della Camera un progetto di legge avente un oggetto identico o strettamente connesso

rispetto a quello di un progetto già presentato al Senato.

Con riferimento a quest'ultima questione, fa presente che il caso in esame non rientra nella fattispecie dell'articolo 78 del Regolamento: infatti la materia trattata nell'ambito del procedimento pendente alla Camera è quella, ben più ampia, della riforma della legge elettorale, alla quale risulta fisiologicamente e logicamente connessa anche quella dell'esercizio del diritto di voto dei fuori sede. Rileva, inoltre, che la proposta di legge C. 2236 Pavanelli reca un contenuto ben più ampio di quello della proposta di legge all'esame del Senato, evidenziando, tra l'altro, che il testo è stato approvato dalla Camera quasi tre anni fa e che l'esame presso il Senato è fermo da più di 2 anni.

Fermo restando quanto appena osservato sotto il profilo procedurale, nel cogliere il senso più istituzionale delle considerazioni espresse dai deputati Magi e Alfonso Colucci nella citata riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 1° aprile, sottolinea la propria intenzione – qualora la deliberazione della Commissione sulla ridefinizione del perimetro normativo nei termini sopra riportati avesse esito favorevole – di rappresentare al Presidente della Camera, in spirito di leale collaborazione e correttezza istituzionale, l'opportunità di informare il Presidente del Senato circa l'avvio, da parte della Commissione Affari costituzionali della Camera, di proposte di legge volte a una complessiva revisione della materia elettorale, ivi inclusa la disciplina del voto dei cittadini fuori sede, oggetto della proposta di legge S. 787 all'esame del Senato.

Chiede, quindi, se vi siano deputati che intendano intervenire prima che la Commissione proceda alla deliberazione sulla ridefinizione del perimetro di intervento normativo nei termini sopra chiariti.

Alfonso COLUCCI (M5S) chiede che le considerazioni svolte dal Presidente possano essere messe a disposizione dei deputati della Commissione e che si possa disporre di un tempo congruo per l'esame delle argomentazioni tecnico-procedurali ivi

contenute. Chiede, a tal fine, una breve sospensione della seduta.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) si associa alla richiesta testé formulata dal deputato Alfonso Colucci.

Nazario PAGANO, *presidente*, non essendovi obiezioni, accedendo alla richiesta formulata dai deputati Alfonso Colucci e Bonafè, dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 19.55, è ripresa alle 20.05.

Nazario PAGANO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Alfonso COLUCCI (M5S), nel manifestare apprezzamento per le considerazioni svolte dal Presidente, evidenzia come il tema centrale sia quello della ridefinizione del perimetro di intervento normativo nel senso di includervi i temi dell'elezione dei parlamentari eletti all'estero e della disciplina del voto dei cittadini fuori sede. Sottolinea come, a suo avviso, il perimetro debba essere limitato alla disciplina del sistema di elezione della Camera e del Senato contenuta nei testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e al decreto legislativo n. 533 del 1993, mentre gli altri due temi – che meriterebbero un approfondimento separato e che solo in senso lato rientrano nella materia elettorale – debbano rimanere al di fuori di tale perimetro.

Per quanto riguarda la disciplina del voto fuori sede, ricorda come, all'epoca dell'esame, presso la Camera, della proposta di legge vertente su tale materia, furono ad essa abbinate proposte di legge a firma Madia e Zanella: si chiede, pertanto, per quale motivo tali provvedimenti non siano stati abbinati anche alle proposte di legge ora in esame.

Non comprende, inoltre, perché, a fronte della volontà di mantenere la disciplina del voto dei fuori sede all'interno del perimetro, si intenda nondimeno procedere al disabbinamento di proposte di legge come

la C. 2236 Pavanelli, che, pur in modo marginale, trattano tale disciplina. Chiari-sce che, qualora la Commissione dovesse deliberare la ridefinizione del perimetro includendovi anche la normativa sul voto dei fuori sede, sarebbe contrario al disabbinamento di quelle parti delle proposte di legge a firma del proprio gruppo che riguardano tale materia.

Infine, osserva come gli inviti alla collaborazione formulati nella seduta dello scorso 31 marzo da esponenti della maggioranza non siano coerenti con la scelta odierna di quest'ultima di procedere alla ridefinizione del perimetro normativo nei termini esplicitati dal Presidente. Ritiene, in ogni caso, che a fronte della suddetta ridefinizione del perimetro, la Commissione dovrà svolgere un'adeguata e approfondita istruttoria su ogni profilo ricompreso al suo interno.

Filiberto ZARATTI (AVS), concordando con le argomentazioni svolte dal collega Alfonso Colucci, nel ringraziare il Presidente per la ricostruzione effettuata nelle sue considerazioni svolte all'inizio della seduta, segnala come si continui ad assistere a determinazioni unilaterali della maggioranza, malgrado i plurimi inviti al dialogo e alla collaborazione. Ritiene, pertanto, che la maggioranza stia dimostrando di voler proseguire l'esame delle proposte di legge in materia elettorale senza alcuna effettiva intenzione di dialogo con le opposizioni.

Reputa, inoltre, che la ridefinizione del perimetro nel senso di includervi la disciplina del voto degli italiani all'estero e del voto dei fuori sede sia contraddittoria con l'esclusione da tale perimetro, per altro verso, degli aspetti relativi ai profili organizzativi del procedimento elettorale.

Ricorda, altresì, che per prassi le leggi elettorali non hanno mai incluso al loro interno il tema del voto degli italiani all'estero o quello del voto dei fuori sede, oggetto di disciplina in testi normativi distinti dai due testi unici per l'elezione della Camera e del Senato.

Con riferimento ai profili applicativi dell'articolo 78 del Regolamento della Camera, sottolinea come l'affermazione per cui la materia del voto dei fuori sede sa-

rebbe fisiologicamente connessa alla materia elettorale sia contraddittoria con il fatto che in passato si è proceduto, in più occasioni, a una regolamentazione autonoma della materia.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), nel ringraziare il Presidente Pagano per la ricostruzione effettuata nelle sue considerazioni introduttive, ribadisce che, ad avviso del suo gruppo, la modifica della legge elettorale dovrebbe limitarsi alle sole materie trattate nei due testi unici per l'elezione della Camera e del Senato.

Per quanto riguarda il voto degli italiani all'estero, ritiene che non sia un caso che la relativa disciplina sia contenuta in una legge *ad hoc*, trattandosi di un istituto che gode di alcune peculiarità, riconosciute sin dalla sua introduzione nell'ordinamento giuridico italiano.

Sottolinea, inoltre, come vi sarebbe stata la possibilità di presentare una proposta di legge autonoma e distinta in materia, da esaminare parallelamente, e sulla quale vi sarebbero stati, a suo avviso, i presupposti per una convergenza tra le forze politiche.

Per quanto concerne il voto dei fuori sede, concorda con quanto osservato dal deputato Alfonso Colucci, ricordando come all'inizio della legislatura fosse stata presentata una proposta di legge in materia in quota opposizione, trasformata dalla maggioranza in una proposta di legge recante delega al Governo, approvata alla Camera e al momento ferma al Senato da circa due anni. Ritene, pertanto, che la soluzione, prospettata dal Presidente, di informare il Presidente del Senato dell'intenzione di avviare l'esame di proposte di legge che affrontino la materia elettorale nel suo complesso, pecchi di contraddittorietà. Ricorda, peraltro, come al Senato vi sia una proposta di legge a prima firma del senatore del Partito democratico Giorgis sul medesimo tema.

In conclusione, afferma come il metodo finora seguito dalla maggioranza nei fatti non consenta un dialogo con le opposizioni, malgrado gli inviti a collaborare rivolti dalla stessa maggioranza.

Alessandro URZÌ (FDI), nel ribadire la sincerità degli inviti al dialogo provenienti dalla maggioranza, ricorda come la decisione che la Commissione è chiamata ad assumere nella seduta odierna non riguardi il merito delle questioni in esame, ma solo la ridefinizione del perimetro di intervento normativo.

Ritiene che la proposta di includere il voto degli italiani all'estero e la disciplina del voto dei fuori sede all'interno di tale perimetro sia coerente, trattandosi di voti funzionali all'elezione della rappresentanza parlamentare.

Pur sottolineando la necessità che le considerazioni espresse dalle opposizioni vengano tenute in debito conto, ritiene che alla fine debba essere comunque assunta una decisione su tale questione.

Toni RICCIARDI (PD-IPD) ritiene che vi sia una contraddizione in termini nella proposta di ridefinizione del perimetro normativo formulata dal Presidente. Ricorda che la legge sul voto degli italiani all'estero fu modificata esclusivamente per quanto riguarda gli aspetti organizzativi: in primo luogo, fu permesso il voto a coloro che temporaneamente risiedevano all'estero; in secondo luogo, fu previsto che lo spoglio elettorale dei voti degli italiani all'estero fosse svolto presso cinque Corti d'appello; infine, fu prevista una rimodulazione del numero dei deputati e dei senatori eletti nella circoscrizione Estero in conseguenza della riduzione del numero dei parlamentari.

Sostiene che l'esclusione dal perimetro normativo dei profili organizzativi relativi allo svolgimento delle elezioni – ossia l'unico aspetto che, a suo avviso, meriterebbe attenzione – sia contraddittoria, poiché sul voto degli italiani all'estero sarà possibile discutere solamente sull'opportunità di mantenere o modificare le ripartizioni attualmente vigenti della circoscrizione Estero, che, nella *ratio* della legge n. 459 del 2001, costituiscono garanzia di rappresentatività, poiché la ripartizione attuale assicura l'elezione di almeno un deputato e di un senatore per ciascuno dei collegi in cui è suddivisa la medesima circoscrizione.

Chiede, quindi, un chiarimento circa i profili organizzativi connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali che si intenderebbe escludere nella ridefinizione del perimetro indicata dal Presidente.

Matteo RICHETTI (AZ) invita la Commissione a riflettere sul messaggio che si rischia di dare all'esterno con la discussione odierna, ricordando come poco fa si sia svolto a Roma un *flash mob* di studenti fuori sede che chiedevano l'adozione di una disciplina organica volta ad assicurare agli stessi l'effettivo esercizio del diritto di voto. Invita, pertanto, a fare attenzione a estromettere il voto dei fuori sede dal perimetro di intervento normativo nella fase attuale, considerato che in quattro anni di legislatura il Parlamento non è stato in grado di affrontare il tema e che, come ricordato dal Presidente, la proposta di legge attualmente all'esame del Senato è ferma da molto tempo.

Fa presente, a maggior ragione dopo la tornata referendaria, in cui il voto dei fuori sede è stato al centro del dibattito, che non intende contribuire a una decisione della Commissione volta a escludere tale argomento dalla ridefinizione del perimetro normativo in materia elettorale. Aggiunge che, come evidenziato da diversi interventi dei colleghi, diverse sono le criticità di ordine organizzativo connesse all'espressione del voto dei fuori sede, criticità che costituiscono questioni di sostanza e non di sola forma.

In tutta franchezza, si domanda se la politica sia effettivamente pronta per affrontare la pluralità dei temi connessi alla materia elettorale, ritenendo che, in questo clima, non sia possibile giungere a un lavoro proficuo di riordino complessivo della materia elettorale. A suo parere, le modalità con cui si è avviata la discussione non consentiranno di raggiungere alcun approdo, indipendentemente dal fatto che il voto dei fuori sede e il voto degli italiani all'estero siano o meno inclusi all'interno del perimetro dell'intervento normativo. Fa notare, infine, come il voto dei fuori sede non possa essere utilizzato come una merce di scambio in sede politica, trattandosi, diversamente, di una modalità di esercizio

del diritto di voto che andrebbe normata a prescindere dalle divisioni politiche tra i partiti.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda come, in occasione della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in cui è stato calendarizzato l'avvio dell'esame della proposta di legge C. 2822 Bignami, abbia elencato le proposte di legge che sarebbero state abbinare d'ufficio a tale proposta, in quanto vertenti sulla materia elettorale intesa nel suo complesso. Ricorda, altresì, come nella richiamata riunione dell'ufficio di presidenza non siano state sollevate obiezioni alla comunicazione della Presidenza sugli abbinamenti d'ufficio. Fa presente che, successivamente, le proposte di legge abbinare a firma di componenti del Partito democratico sono state ritirate, mentre il Movimento 5 Stelle ha chiesto il disabbinamento delle proposte di legge a propria firma, C. 302 Baldino, C. 2236 Pavanelli e C. 2533 Tucci.

Sottolinea come, a seguito di tale richiesta di disabbinamento e al fine di soddisfarla, nella successiva riunione dell'ufficio di presidenza dello scorso 1° aprile, a seguito dell'espressione degli orientamenti di tutti i gruppi, la Presidenza, prendendo atto dell'orientamento maggioritario, abbia proposto di ridefinire il perimetro di intervento normativo nei termini richiamati all'inizio della seduta odierna. Ribadisce, pertanto, come la ridefinizione del perimetro nei termini esposti risponda esclusivamente ad una esigenza manifestata da un gruppo di opposizione.

Alfonso COLUCCI (M5S), nel ringraziare il presidente per la ricostruzione degli eventi effettuata, nella quale ravvisa tuttavia alcuni elementi di contraddizione, ricorda come la richiesta di disabbinamento formulata dal Movimento 5 Stelle fosse funzionale a mantenere un perimetro di intervento normativo depurato da qualsiasi altro argomento diverso dalla disciplina dei sistemi di elezione della Camera e del Senato. Fa quindi notare come invece, in questa sede, in maniera del tutto illogica, si

stia procedendo a un'estensione dell'intervento normativo.

Rileva un'ulteriore contraddizione nel fatto che, mentre le proposte di legge a firma del Partito democratico sono state ritirate, il ritiro della proposta di legge C. 1023 Di Giuseppe non ha determinato, come a suo avviso avrebbe dovuto, l'esclusione della materia del voto degli italiani all'estero dal perimetro di intervento normativo.

Nazario PAGANO, *presidente*, nel rispondere al deputato Alfonso Colucci, fa notare come il ritiro della proposta di legge C. 1023 Di Giuseppe sia intervenuto esclusivamente al fine di evitare che oggetto di esame fossero proposte di legge recanti al loro interno deleghe al Governo in materia elettorale. Aggiunge, inoltre, come al ritiro di tale proposta di legge si sia accompagnata la disponibilità, manifestata dalla maggioranza nella riunione dell'ufficio di presidenza dello scorso 1° aprile, di non introdurre nella nuova disciplina di riforma della materia elettorale alcuna delega al Governo.

Alfonso COLUCCI (M5S), nel contestare il fatto che il voto degli italiani all'estero e il voto dei fuori sede siano temi pertinenti alla revisione del sistema di elezione di Camera e Senato, ribadisce che si dovrebbe restringere il perimetro di intervento normativo soltanto a quest'ultima materia. Qualora, tuttavia, la maggioranza intenda proseguire nella decisione di ridefinire il perimetro includendo il voto dei fuori sede e il voto degli italiani all'estero, ritiene che non vi sia motivo di insistere nella richiesta di disabbinamento della proposta di legge C. 2236 Pavanelli, che al suo interno reca anche la disciplina del voto dei fuori sede. Richiamando, infine, i contenuti dell'intervento del collega Toni Ricciardi con riguardo alle questioni legate al voto degli italiani all'estero, chiede cosa si debba intendere esattamente per « profili organizzativi connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali », che sulla base delle considerazioni introduttive svolte dal presidente, sarebbero esclusi dal perimetro dell'intervento normativo.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), nel far presente che secondo il Partito democratico il perimetro dell'intervento normativo dovrebbe essere limitato ai due testi unici in materia di elezione di Camera e Senato, ricorda come la discussione intorno a tale questione sia stata avviata anche a seguito della richiesta del suo gruppo di disabbinare la proposta di legge C. 1023 Di Giuseppe. Fa presente, a tale proposito, che la maggioranza, pur manifestando la disponibilità a ritirare tale proposta, ha ribadito, tuttavia, la propria volontà di mantenere il tema del voto degli italiani all'estero all'interno del perimetro di intervento normativo. Ricorda, inoltre, come la proposta di legge recante delega al Governo per la disciplina del voto dei fuori sede sia ferma al Senato da due anni e questo non dovrebbe consentire di intervenire alla Camera su questa materia.

Richiamando, quindi, l'intervento del collega Richetti, si domanda se non vi sia in atto, da parte della maggioranza, il tentativo maldestro di utilizzare tali temi come elementi di mediazione. Fa presente, in conclusione, che, se davvero si fosse voluto dare una risposta agli studenti fuori sede che in data odierna hanno manifestato, ciò si sarebbe potuto fare già da tempo o si potrebbe fare già da domani, concludendo l'esame del provvedimento fermo presso l'altro ramo del Parlamento, senza bisogno di includere il voto dei fuori sede all'interno del perimetro dell'intervento normativo odierno.

Filiberto ZARATTI (AVS) si domanda per quale motivo, se davvero la maggioranza ritiene così rilevanti i temi del voto dei fuori sede e del voto degli italiani all'estero, tali temi non siano stati inseriti nel testo della proposta di legge C. 2822 Bignami. Rileva, quindi, come la maggioranza, con la ridefinizione del perimetro dell'intervento normativo, stia nella sostanza già emendando il proprio testo, dimostrando di non avere le idee chiare in materia. Ritiene, inoltre, che l'intenzione della maggioranza non sia realmente quella di risolvere le problematiche attinenti a queste due materie: diversamente, non sarebbero stati esclusi i profili organizzativi

connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali dal perimetro di intervento normativo. Chiede, pertanto, che l'esame si limiti alla proposta di legge C. 2822 Bignami.

Alfonso COLUCCI (M5S) ribadisce il ritiro della richiesta di disabbinamento della proposta di legge C. 2236 Pavanelli limitatamente alla parte relativa alla disciplina del voto dei fuori sede, che dovrà, a suo avviso, rimanere abbinata qualora la Commissione deliberi sulla ridefinizione del perimetro di intervento normativo includendo al suo interno anche tale materia.

Nazario PAGANO, *presidente*, in considerazione di quanto rappresentato dal collega Alfonso Colucci, avverte che sarà posta in votazione la proposta di ridefinizione del perimetro di intervento normativo, delimitandolo alla disciplina della formula elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché alla disciplina del complessivo procedimento elettorale strumentale per l'elezione dei due rami del Parlamento, ivi compresi il procedimento elettorale per l'elezione dei parlamentari eletti all'estero e la disciplina del voto dei fuori sede, evidenziando che, a seguito di eventuale esito favorevole della votazione, saranno disabbinate le proposte di legge C. 302 Baldino e C. 2533 Tucci, mentre resterà abbinata la proposta di legge C. 2236 Pavanelli, limitatamente alla materia della disciplina del voto dei cittadini fuori sede, trattata nell'articolo 5.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) reitera la propria richiesta di chiarimenti circa l'esclusione dal perimetro di intervento normativo dei profili organizzativi connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali, con particolare riferimento alla parte concernente il voto degli italiani all'estero.

Nazario PAGANO, *presidente*, chiarisce che l'esclusione dal perimetro di intervento normativo dei profili organizzativi connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali attiene ai profili oggetto di disciplina all'interno delle proposte di legge presen-

tate dal gruppo Movimento 5 Stelle oggetto della richiesta di disabbinamento.

La Commissione approva la proposta di ridefinizione del perimetro di intervento normativo includendo la disciplina della formula elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché la disciplina del complessivo procedimento elettorale strumentale per l'elezione dei due rami del Parlamento, ivi compresi il procedimento elettorale per l'elezione dei parlamentari eletti all'estero e la disciplina del voto dei fuori sede.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa quindi presente che, in conseguenza dell'esito della deliberazione della Commissione, le proposte di legge C. 302 Baldino e C. 2533 Tucci

devono ritenersi disabbinate dalle proposte di legge C. 157 Magi e C. 2822 Bignami, mentre la proposta di legge C. 2236 Pavanelli rimane abbinata limitatamente all'articolo 5, relativo alla disciplina del voto dei fuori sede.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 9 aprile 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.55 alle 21.20.

ALLEGATO 1

**Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani.
C. 2721 Governo.**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2721, approvato dal Senato, e abb., recante « Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani »;

rilevato che:

il provvedimento in titolo – la cui finalità è quella di offrire una maggior tutela in materia di reati agroalimentari intervenendo sull'impianto sanzionatorio, sulla tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli – è collegato alla manovra di finanza pubblica e si compone di 21 articoli, organizzati in 3 titoli relativi, rispettivamente, alle sanzioni penali, alle sanzioni amministrative e alle disposizioni finali;

L'articolo 1, oltre a intervenire in materia di sanzioni accessorie e confisca, inserisce un intero nuovo capo al codice penale (capo II-*bis*, titolo VIII, libro II), al cui interno si collocano: il reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari; la circostanza attenuante ad effetto speciale nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria; il reato neo-introdotto di frode alimentare e il reato neo-introdotto di commercio di alimenti con segni mendaci;

L'articolo 2 reca interventi volti ad armonizzare il codice di procedura penale e le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie alla riforma dei delitti contro il patrimonio agroalimentare, mentre l'articolo 3 include il reato di commercio di alimenti con segni mendaci tra quelli per i quali è prevista una causa di non punibilità

in favore degli agenti e degli ufficiali di polizia giudiziaria, e l'articolo 4 modifica la normativa che consente l'impiego per finalità di pubblico interesse dei beni mobili registrati, sequestrati o confiscati per reati di frode alimentare e commercio di alimenti con segni mendaci;

L'articolo 5 esclude i prodotti e le sostanze alimentari dall'ambito di applicazione del reato di « vendita di prodotti industriali con segni mendaci », mentre l'articolo 6 istituisce un contrassegno per prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e di indicazione geografica protetta (IGP);

L'articolo 7 apporta modifiche al decreto legislativo n. 297 del 2004, in materia di sanzioni per le violazioni della disciplina in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

L'articolo 8 aumenta l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del Regolamento (CE) 178/2002 inerente alla rintracciabilità degli alimenti;

L'articolo 9 inasprisce le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni in materia di pratiche leali di informazione, di denominazione dell'alimento, di elenco degli ingredienti e di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza, mentre l'articolo 10 introduce nuove sanzioni amministrative per l'impiego abusivo delle denominazioni di latte o di prodotti lattiero-caseari;

L'articolo 11 modifica il decreto legislativo n. 52 del 2018 in materia di riproduzione animale, mentre l'articolo 12 integra il quadro sanzionatorio per viola-

zioni poste in essere nell'ambito della contribuzione PAC nei settori della viticoltura e dell'apicoltura;

l'articolo 13 istituisce il Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), mentre l'articolo 14 istituisce il Piano straordinario di controllo nazionale per i prodotti lattiero-caseari con indicazione di origine protetta e indicazione geografica tipica;

l'articolo 15 interviene nell'ambito della disciplina generale in materia di applicazione di sanzioni amministrative, legge n. 689 del 1981, introducendo, limitatamente al settore agroalimentare e della pesca, la misura del blocco ufficiale temporaneo, e l'articolo 16 istituisce, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare;

l'articolo 17 prevede che l'AGE-Control S.p.A. eserciti funzioni di controllo per le imprese in merito al rispetto della cosiddetta clausola di condizionalità sociale prevista dalla normativa europea, mentre l'articolo 18 interviene sulla disciplina in materia di vigilanza sui Centri di assistenza agricola-CAA, e l'articolo 19 interviene in materia di controlli sulle denominazioni protette di prodotti vitivinicoli;

l'articolo 20 reca diverse modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, che disciplina il sistema sanzionatorio in materia di pesca marittima;

l'articolo 21 reca la clausola di invarianza finanziaria, in virtù della quale dall'attuazione delle disposizioni del disegno di legge, ad esclusione del comma 3 dell'articolo 14, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti

con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento risulta riconducibile alle materie di competenza esclusiva statale « ordinamento civile e penale » e « norme processuali », « tutela della concorrenza », nonché « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », di cui, rispettivamente, alle lettere *l*), *e*), *g*), dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;

rilevano, altresì, ulteriori materie di competenza concorrente Stato-regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione: tutela della salute, alimentazione, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

con riferimento alla materia dell'alimentazione, che, a partire dalle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, rientra tra le materie oggetto di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni – spettando, dunque, allo Stato emanare la disciplina di principio e alle regioni adottare la disciplina di dettaglio – occorre ricordare che, a seguito dell'attribuzione all'Unione europea della competenza concorrente in materia di industria alimentare, agricoltura e pesca, la disciplina europea ha demandato alle amministrazioni nazionali l'esercizio di compiti di controllo e sanzionatori previsti dalla normativa in materia, al fine di assicurare il rispetto di obblighi quali quelli di etichettatura, pubblicità e rintracciabilità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune. C. 676.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 676, recante « Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune »;

rilevato, quanto agli Accordi oggetto di ratifica, che:

l'Accordo di partenariato strategico (APS) UE-Canada, firmato il 30 ottobre 2016 e destinato a sostituire l'accordo quadro del 1976, composto da 34 articoli organizzati in 7 titoli, definisce una *partnership* di grande portata, basata su una profonda cooperazione politica su temi di interesse comune, quali il contrasto al terrorismo, la promozione della pace e della sicurezza internazionali e la collaborazione nei consessi multilaterali, e su un'ampia cooperazione settoriale in ambiti quali lo sviluppo economico sostenibile, la promozione degli scambi e degli investimenti, la cooperazione giudiziaria, la collaborazione in campo migratorio e di controllo delle frontiere;

l'Accordo economico e commerciale globale (*Comprehensive Economic and Trade*

Agreement-CETA) tra UE e Canada, composto da 359 articoli organizzati in 30 capi e firmato anch'esso il 30 ottobre 2016, prevede la più ampia liberalizzazione di linee tariffarie nella storia dei negoziati commerciali dell'UE, la liberalizzazione di importanti settori dell'economia tra cui i servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici, nonché l'abbattimento delle barriere non tariffarie, la tutela della proprietà intellettuale e il riconoscimento di un ampio novero di indicazioni geografiche (IG) dei Paesi UE, fissando nel contempo standard ambientali e sociali;

i due Accordi oggetto di ratifica sono già entrati in vigore a titolo provvisorio, rispettivamente, il 1° aprile e il 21 settembre 2017, limitatamente alle parti che riguardano materie di competenza esclusiva dell'Unione europea, mentre la loro applicazione in via definitiva avverrà dopo la ratifica di tutti gli Stati membri dell'Unione europea, in virtù delle competenze anche nazionali coinvolte dai suddetti Accordi;

considerato che:

il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli che recano l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli Accordi, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*;

ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclu-

siva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025. C. 2788 Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2788, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025 »;

rilevato, quanto all'Accordo oggetto di ratifica, che:

L'Accordo, costituito da un preambolo e sette articoli, intende rinnovare i forti legami storici, culturali e umani tra i due Paesi e i loro popoli, tramite l'individuazione di aree e settori ritenuti strategici per un ulteriore consolidamento delle relazioni bilaterali, l'incremento dell'esportazione verso l'Albania e il consolidamento di collaborazioni strategiche in vista del negoziato per l'adesione dell'Albania all'Unione europea;

a tal fine, l'articolo 1 dell'Accordo (obiettivi e ambito della cooperazione) individua una serie di settori (energia, protezione ambientale e gestione integrata dei rifiuti, sicurezza e difesa, protezione civile, cooperazione migratoria, giustizia e affari interni, infrastrutture, sanità, agroalimentare, turismo, innovazione, ricerca e com-

petitività economica, istruzione, coinvolgimento della diaspora e scambio culturale) in cui le Parti coopereranno, direttamente o attraverso singoli enti attuatori;

quanto in particolare alla cooperazione migratoria, le Parti concordano di rafforzare la collaborazione nel contrasto alle migrazioni irregolari, affrontando le cause profonde del fenomeno e contrastando il traffico e lo sfruttamento di esseri umani; in particolare, le Parti convengono di lavorare fianco a fianco per costruire partenariati reciprocamente vantaggiosi con i Paesi di origine e di transito dei migranti sull'esempio del Piano Mattei per l'Africa e della *EU Global Gateway Strategy*, rafforzare le capacità di pattugliamento marittimo dell'Albania e implementare efficacemente il Protocollo per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, come un modello replicabile per altri Paesi dell'UE ed extra-UE; le Parti convengono, inoltre, di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione relativa a soluzioni innovative in vista dell'entrata in vigore del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo nel giugno 2026 e della finalizzazione delle più recenti proposte della Commissione europea sui rimpatri, su una lista europea di Paesi di origine sicuri e sulla definizione di Paesi terzi sicuri;

L'Accordo, inoltre, disciplina il quadro di attuazione dei progetti di cooperazione tra le Parti (articolo 2), individua le diverse forme di cooperazione tra le Parti (articolo 3), interviene in materia di sicu-

rezza delle informazioni classificate (articolo 4), istituisce due meccanismi di coordinamento (articolo 5) e reca le disposizioni finanziarie (articolo 6) e finali (articolo 7);

considerato che:

il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli che recano l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*;

ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani. C. 2721 Governo, approvato dal Senato, e C. 1619 Carloni (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	23
Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696 Colosimo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	24
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. C. 632 Enrico Costa e C. 2328 Matone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	24
Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. C. 2629 Governo, C. 594 D'Orso, C. 735 Gribaudo, C. 751 D'Orso, C. 867 Calderone, C. 2432 Pittalis, C. 2633 Dori e petizione n. 84 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 aprile 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 15.20.

Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani.

C. 2721 Governo, approvato dal Senato, e C. 1619 Carloni.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° aprile 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che il provvedimento, approvato dal Senato e collegato alla manovra di finanza pubblica,

figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 13 aprile.

Rammenta, altresì, che la Commissione ha concluso l'esame delle proposte emendative nella seduta del 1° aprile scorso.

Comunica quindi che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, X, XII, XIII e XIV, mentre la Commissione V Bilancio renderà il parere direttamente all'Assemblea e la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha comunicato che non si esprimerà.

Carla GIULIANO (M5S) dichiara l'astensione del proprio gruppo sul conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame. Evidenzia infatti come il provvedimento rechi numerose disposizioni condivisibili, le quali sono sostanzialmente riprodotte del contenuto della proposta di legge a prima firma del collega Cafiero De Raho. Nonostante questa coincidenza te-

stuale con l'iniziativa legislativa del Governo a suo tempo la maggioranza non ha esitato a respingerne i singoli contenuti durante l'esame in Assemblea non molto tempo fa.

Tuttavia, sottolinea come il disegno di legge presenti altresì delle parti che avrebbero richiesto alcuni fondamentali interventi migliorativi – oggetto anche di sollecitazione nel corso delle audizioni – che sono stati proposti dal proprio gruppo e respinti senza eccezioni dalla maggioranza.

In particolare, si riferisce alla mancata previsione di un autonomo reato di agropirateria e alla evidente sproporzione della sanzione del blocco ufficiale temporaneo, di cui all'articolo 15, rispetto alle esigenze di tutela della normativa. A tale ultimo proposito, ricorda che era stata proposta dal MoVimento 5 Stelle l'introduzione di un meccanismo che avrebbe assicurato la possibilità dell'assegnazione di un termine per procedere alla tempestiva regolarizzazione a fronte di mere irregolarità documentali.

Esprime rammarico per l'indisponibilità della maggioranza ad accogliere tali proposte emendative di natura migliorativa e collaborativa su un testo che avrebbe potuto essere altrimenti interamente condiviso.

Devis DORI (AVS) dichiara l'astensione del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra sul conferimento del mandato al relatore.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara l'astensione del proprio gruppo sul conferimento del mandato al relatore.

La Commissione delibera di conferire al relatore, deputato Palombi, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata.
C. 2696 Colosimo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° aprile 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente*, comunica che, facendo seguito alla richiesta della Commissione, la Conferenza dei presidenti di gruppo ha previsto che la discussione generale del provvedimento in Assemblea abbia luogo il 27 aprile.

Il Vice Ministro Francesco Paolo SISTO chiede di rinviare a una prossima seduta il seguito dell'esame. Evidenzia che è ancora in corso una istruttoria volta a sciogliere alcuni nodi problematici emersi, con riguardo all'ambito applicativo e all'armonizzazione con i diversi settori normativi con cui il provvedimento si interseca.

Confidando di poter tempestivamente concludere tale istruttoria, assicura che il Governo fornirà nel corso della prossima settimana i pareri mancanti.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento.

C. 632 Enrico Costa e C. 2328 Matone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° aprile 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente*, evidenzia che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 20 aprile.

Il Vice Ministro Francesco Paolo SISTO comunica che l'istruttoria del Governo sulle proposte emendative è in corso e potrà presumibilmente concludersi entro la prossima settimana. Auspica che si addiverà ad una sintesi tra le diverse proposte avanzate nel corso delle audizioni e in sede emendativa sia dalla maggioranza che dalle opposizioni.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense.

C. 2629 Governo, C. 594 D'Orso, C. 735 Gribaudo, C. 751 D'Orso, C. 867 Calderone, C. 2432 Pittalis, C. 2633 Dori e petizione n. 84.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° aprile 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che il provvedimento figura nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di maggio. Preannuncia che a tal riguardo formulerà nell'odierna riunione dell'ufficio di presi-

denza una specifica proposta sulle modalità di esame in Commissione, volta ad assicurare un rapido iter di svolgimento della sede referente.

Il Vice Ministro Francesco Paolo SISTO sottolinea che l'istruttoria del Governo sulle proposte emendative si trova già in uno stadio avanzato. Nella consapevolezza che si tratta di un provvedimento fortemente atteso dai suoi potenziali destinatari, assicura che, proseguendo senza sosta nei prossimi giorni l'approfondita istruttoria, essa potrà concludersi entro l'inizio della prossima settimana, in modo da consentire, compatibilmente con gli altri concomitanti impegni della Commissione, una rapida conclusione dell'esame in sede referente.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 9 aprile 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 9 aprile 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
11.50 alle 12.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 25/2026: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile. C. 2823 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	27
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. Atto n. 386 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	28
--	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/ 1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849. Atto n. 385 (Rilievi alle Commissioni II e VI) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	33
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34
---	----

ERRATA CORRIGE	34
----------------------	----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 aprile 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 12.

DL 25/2026: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per

fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile.

C. 2823 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° aprile 2026.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire nella prossima seduta utile i chiarimenti richiesti dal relatore nella scorsa seduta del 25 marzo, essendo tuttora in corso lo svolgimento della necessa-

ria istruttoria da parte delle amministrazioni interessate.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.05.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 9 aprile 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 12.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.

Atto n. 386.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, avverte, preliminarmente, che lo schema di decreto non è corredato del prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

In sostituzione del relatore Ottaviani, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa quindi presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della

tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, ed è adottato ai sensi della legge di delegazione europea per l'anno 2024 di cui alla legge n. 91 del 2025, che all'articolo 1 delega il Governo ad adottare i decreti legislativi per il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui all'allegato A della medesima legge, tra cui la citata direttiva.

Rileva che il provvedimento è composto di 14 articoli, è corredato di relazione tecnica e reca, all'articolo 14, una clausola di invarianza finanziaria, la cui applicazione fa salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera b), e dall'articolo 12, che recano autonome disposizioni di copertura finanziaria.

Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici delle Camere, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle sole disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

Rileva, innanzitutto, che l'articolo 4 sostituisce integralmente il comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 228 del 2003, prevedendo che la tutela nei confronti dei minori stranieri non accompagnati sia fornita anche mediante l'assistenza dei servizi istituiti dagli enti locali, in coordinamento con gli enti che realizzano il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, con la predisposizione di un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale e con la previsione di progetti individualizzati di integrazione nonché soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età. Al riguardo, osserva che la disposizione consente, da un lato, anche ai suddetti servizi di fornire assistenza ai minori e, dall'altro, specifica che le modalità di assistenza ricomprendano la predisposizione di progetti individualizzati di integrazione. In merito a tale specificazione, ritiene che andrebbero forniti elementi di informazione volti ad assicurare che i soggetti pubblici chiamati all'elaborazione dei progetti siano in grado di adempiervi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Evidenzia, quindi, che le disposizioni dell'articolo 5 prevedono la sostituzione integrale del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 24 del 2014, prevedendo che all'interno dei percorsi di formazione realizzati dalle amministrazioni competenti siano previsti specifici moduli formativi periodici e specialistici sulle questioni inerenti alla tratta degli esseri umani per i pubblici ufficiali interessati e per tutti gli operatori che possono entrare in contatto con le vittime effettive o potenziali della tratta di esseri umani. Inoltre, viene previsto che nella definizione delle linee programmatiche sulla formazione proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura siano inserite iniziative formative specifiche dirette alla conoscenza e al contrasto alla tratta di esseri umani. Al riguardo, segnala che la relazione tecnica afferma che già al momento sono previsti i percorsi formativi delle Forze di polizia e che quelli relativi al personale della carriera prefettizia e del personale civile del Ministero dell'interno sono a cura della Scuola nazionale dell'amministrazione. Rileva, inoltre, che i percorsi formativi relativi ai magistrati sono assegnati alla Scuola superiore della magistratura, che già organizza corsi nella materia specifica in esame e che potrà fronteggiare gli ulteriori adempimenti formativi attraverso le risorse finanziarie iscritte nel proprio bilancio autonomo previa revisione dei programmi didattici annuali. Fa, quindi, presente che, secondo quanto asserito dalla relazione tecnica, dalle disposizioni di cui trattasi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, ritiene necessario che siano forniti elementi di informazione in merito alla formazione periodica degli operatori sanitari e del personale degli enti locali, come ad esempio il personale operante nell'ambito dei servizi sociali e degli ispettori del lavoro, di cui la relazione tecnica non fa menzione, sebbene si tratti di categorie di personale che, come per altro risulta dalla relazione illustrativa, potrebbero entrare in contatto con le vit-

time effettive o potenziali della tratta di esseri umani.

Con riferimento all'articolo 6, rileva preliminarmente che le norme in esame intervengono sulla disciplina dettata dall'articolo 12 della legge n. 228 del 2003, che reca misure in materia di indennizzo a carico dello Stato a beneficio delle vittime di tratta. Evidenzia che le norme definiscono un importo minimo, pari a 1.500 euro, e un importo massimo, pari a 10.000 euro, dell'indennizzo, attualmente erogato nella misura fissa di 1.500 euro e finanziato a valere sulle risorse del Fondo per le misure anti-tratta, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Segnala che le norme in esame, inoltre, con la sostituzione integrale del comma 2-ter del predetto articolo 12 della citata legge n. 228 del 2003, eliminano la possibilità, in caso di insufficienza delle disponibilità finanziarie annuali del predetto Fondo, di porre a carico del successivo esercizio finanziario le richieste di indennizzo accolte e non soddisfatte, assicurando ad esse precedenza rispetto alle domande presentate nel medesimo esercizio. In proposito, considerato che la norma incrementa l'importo dell'indennizzo potenzialmente erogabile, elevandolo da 1.500 a 10.000 euro e che le modifiche introdotte escludono la possibilità di soddisfare le richieste con le risorse dell'esercizio finanziario successivo, ritiene necessario chiarire le modalità attraverso cui si intende garantire l'erogazione dell'indennizzo nell'ipotesi di esaurimento delle risorse disponibili nel corso dell'esercizio, senza determinare sperequazioni tra i potenziali beneficiari dell'indennizzo stesso, salvo non riprodurre nel testo del presente provvedimento la regola di porre a carico del successivo esercizio finanziario le richieste di indennizzo accolte e non soddisfatte. Inoltre, considerato che con il Fondo di cui all'articolo 12 della legge n. 228 del 2003 si provvede anche al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime di tratta e delle altre finalità di protezione sociale previste dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998, come novellato dall'articolo 8 del presente schema di decreto,

nonché al finanziamento del programma speciale di assistenza per garantire, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria per le vittime dei reati relativi alla riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù ovvero alla tratta di persona, di cui all'articolo 13 della legge n. 228 del 2003, come novellato dall'articolo 9 del presente schema di decreto, ritiene necessario acquisire elementi di informazione volti ad escludere che l'incremento dell'indennità fino a 10.000 euro pregiudichi il finanziamento degli altri interventi già programmati a valere sulle risorse del medesimo Fondo. Infine, in merito alla modulabilità dell'indennizzo entro un limite minimo e un limite massimo, ritiene che andrebbero valutati gli eventuali oneri connessi all'appesantimento della relativa procedura di liquidazione, qualificati come « inevitabili oneri aggiuntivi per l'amministrazione » dalla relazione illustrativa relativa all'Atto n. 51 che ha originato il decreto legislativo n. 24 del 2014, determinando l'indennizzo nella misura fissa di 1.500 euro.

In relazione all'articolo 7, rileva che le norme in esame ridefiniscono le funzioni e i compiti del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri in qualità di coordinatore nazionale anti-tratta e istituiscono la Cabina di regia e il Comitato tecnico anti-tratta come organismi di *governance* del fenomeno. Rileva che la norma, inoltre, istituisce presso il medesimo Dipartimento per le pari opportunità un servizio nazionale gratuito di pronta assistenza alle vittime di tratta di esseri umani e di grave sfruttamento segnalate al numero nazionale gratuito di pubblica utilità e agli altri canali di comunicazione digitale ad esso correlati, attivo 24 ore su 24, con personale specializzato e multilingue, volto ad assicurare un servizio di primo orientamento e supporto per le vittime di tratta di persone e sfruttamento. Al riguardo, la relazione tecnica segnala che la copertura finanziaria della spesa relativa al servizio è assicurata a valere sulle risorse del Fondo per le misure anti-tratta previsto dall'articolo 12 della legge n. 228 del 2003. In proposito, ritiene op-

portuno acquisire elementi informativi in merito alle risorse finanziarie necessarie a garantire il servizio e alla possibilità che esse possano essere attinte dal predetto Fondo senza pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle stesse.

Osserva poi che l'articolo 8 reca specifiche modifiche e integrazioni all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998, che nell'assetto vigente disciplina il permesso di soggiorno per protezione sociale che può essere rilasciato dal questore in favore di stranieri, anche cittadini di Stati dell'Unione europea, vittime di accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento. La norma, in particolare, prevede che tale permesso di soggiorno possa essere concesso anche in caso di accertate situazioni di tratta e che l'accertamento delle situazioni di violenza, grave sfruttamento e della nuova fattispecie della tratta possa avvenire non solo nel corso degli interventi assistenziali degli enti locali, ma anche di quelli condotti dagli enti che realizzano lo specifico programma di assistenza e integrazione sociale, la cui attuazione, sia in via transitoria – fornendo adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria – che definitiva, è già prevista dal comma 3-bis del medesimo articolo 18 con riguardo ai titolari di permesso di soggiorno per protezione sociale. Viene, inoltre, disposto che la suddetta protezione transitoria sia riconosciuta anche alle vittime presunte della tratta e che le misure di assistenza del programma siano riconosciute indipendentemente dal luogo di sfruttamento. Segnala che viene, quindi, introdotta la possibilità di concedere allo straniero che si ritiene subisca o abbia subito una situazione di tratta, violenza o grave sfruttamento un cosiddetto periodo di recupero e di riflessione, della durata di quarantacinque giorni, nel corso delle procedure previste dal Meccanismo nazionale di *referral*, di cui all'articolo 9, durante il quale non può aver luogo il rimpatrio. Durante tale periodo, allo straniero vengono garantite le sopra richiamate misure transitorie e alla scadenza dello stesso, ove ne sussistano i presupposti, il questore ri-

lascia il permesso di soggiorno. Evidenzia che la relazione tecnica riferisce che gli interventi previsti dal programma di assistenza e integrazione sociale, anche alla luce delle novelle introdotte, saranno realizzati a valere sulle risorse del Fondo per le misure anti-tratta di cui all'articolo 12 della legge n. 228 del 2003, precisando che già a legislazione vigente l'accesso al programma è consentito alle vittime presunte. La relazione tecnica riferisce, altresì, che le amministrazioni coinvolte negli adempimenti relativi alle disposizioni in commento vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, considerato che la platea dei destinatari non viene modificata dall'intervento legislativo. Al riguardo, ritiene opportuno che vengano forniti ulteriori elementi di valutazione volti a confermare quanto riferito dalla relazione tecnica circa la complessiva non alterazione della platea dei possibili beneficiari delle disposizioni in riferimento, posto che non appare chiaro in base a quali elementi oggettivi possa essere valutata in sede amministrativa la sussistenza della presunta situazione legittimante l'accesso transitorio alle prestazioni e che le misure di assistenza del programma, per espressa disposizione della norma, verranno riconosciute indipendentemente dal luogo di sfruttamento. Ritiene tale richiesta opportuna anche considerato che, come già osservato con riferimento all'articolo 6, le risorse del Fondo anti-tratta sono destinate anche al finanziamento degli indennizzi a carico dello Stato previsti in favore delle vittime di tratta e che la relativa disciplina è oggetto di ulteriore novella, per effetto dell'articolo 6 del provvedimento in esame, che appare suscettibile di incidere sull'entità delle risorse del Fondo.

Con riferimento all'articolo 9, rileva preliminarmente che la norma in esame definisce e precisa il quadro operativo di strumenti programmatici ed attuativi, già esistenti e attivi presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, in materia di contrasto della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani, quali il Piano nazionale d'a-

zione e il Meccanismo nazionale di *referral*. Rileva che la disposizione introduce, altresì, il nuovo articolo 13-*bis* nella legge n. 228 del 2003 prescrivendo misure di trasmissione annuale all'ISTAT di specifici dati in materia di tratta da parte delle amministrazioni e delle autorità competenti, per la loro elaborazione, funzionale alla comunicazione annuale da parte del Coordinatore nazionale anti-tratta alla Commissione europea. In attuazione di tale prescrizione, con specifico riguardo alle esigenze di adeguamento dei sistemi applicativi e dei sistemi statistici del Ministero della giustizia, è autorizzata la spesa di euro 200.000 per il 2026, cui si provvede con le modalità ivi previste. Segnala che la relazione tecnica individua gli interventi di adeguamento dei sistemi informatici necessari per le attività di comunicazione e trasmissione dei dati previsti in capo al Ministero della giustizia. In proposito, pur considerando che il relativo onere risulta limitato all'entità della spesa autorizzata, ritiene necessario acquisire ulteriori elementi di informazione, giacché la relazione tecnica, pur elencando puntualmente i predetti interventi, non fornisce elementi informativi in merito ai corrispondenti costi, tali da consentire una verifica circa la congruità della spesa complessiva autorizzata dalla norma. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1, lettera *b*), dell'articolo 9, capoverso articolo 13-*bis*, comma 3, provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa ivi prevista, pari a 200.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea. In proposito, ricorda che il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale pari a 66.847.870 euro per l'anno 2026. Al riguardo, nel rilevare la coerenza dell'intervento in esame rispetto alle finalità del Fondo per il recepimento della normativa europea, ritiene necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse uti-

lizzate con finalità di copertura, anche alla luce della riduzione del medesimo Fondo disposta dall'articolo 12, comma 2.

In relazione all'articolo 10, rileva preliminarmente che le norme in esame recano talune novelle all'articolo 10 del decreto legislativo n. 24 del 2014 in materia di coordinamento tra Autorità preposte alla tutela e all'assistenza delle vittime di tratta e quelle che hanno competenza in materia di asilo. In particolare, si dispone, tra l'altro, che le procedure di identificazione e *referral* siano estese anche all'accoglienza delle persone richiedenti o titolari di protezione internazionale e alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale, ivi compresa la fase giurisdizionale, e che il coinvolgimento degli enti che realizzano il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale avvenga sin dalle prime fasi di accesso al territorio delle persone straniere. Al riguardo, considera necessario che siano forniti elementi di informazione volti ad assicurare che l'estensione degli interventi di cui trattasi possa essere realizzata dalle amministrazioni coinvolte, come si evince dalla relazione tecnica, a valere sulle risorse del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'articolo 11, rileva preliminarmente che la norma in esame prevede che si applichi il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale anche ai richiedenti protezione internazionale per i quali siano emersi indicatori oggettivi e fondati motivi tali da far ritenere che gli stessi siano stati vittime di tratta o di riduzione in schiavitù. Al riguardo, ritiene necessario che siano forniti elementi di informazione volti ad assicurare che l'estensione del citato programma agli ulteriori beneficiari dianzi indicati possa essere realizzata dalle amministrazioni coinvolte – come si evince dalla relazione tecnica – a valere sulle risorse del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 12, rileva preliminarmente che la norma in esame,

novellando l'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, estende il patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legislazione vigente anche alle persone offese dal reato di approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù, di cui all'articolo 600 del codice penale, o di tratta di persone, di cui all'articolo 601 del codice penale, ove commesso in danno di minori, valutando i relativi oneri in euro 268.800 annui a decorrere dall'anno 2026 e provvedendo, altresì, alla relativa copertura finanziaria. Al riguardo, rileva che gli elementi e i criteri di valutazione forniti dalla relazione tecnica, ai fini della quantificazione degli oneri, richiamando esclusivamente i dati storici relativi ai procedimenti iscritti per reato presupposto negli anni 2023 e 2024, non sembrano tenere conto del possibile futuro aumento della platea dei beneficiari che potrebbe verificarsi per effetto dell'ampliamento del campo di applicazione dei citati articoli 600 e 601 del codice penale, disposto dall'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente provvedimento. In proposito, ritiene pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 12 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 268.800 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea. In proposito, nel richiamare quanto già segnalato in ordine all'articolo 9, comma 1, lettera *b)*, ricorda che il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale pari a 66.847.870 euro per l'anno 2026, 70.391.115 euro per l'anno 2027 e 67.648.261 euro per l'anno 2028. Al riguardo, nel rilevare la coerenza dell'intervento in esame rispetto alle finalità del Fondo per il recepimento della normativa europea, considera necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse uti-

lizzate con finalità di copertura per ciascuna delle annualità interessate, anche alla luce della riduzione del medesimo Fondo disposta, con riferimento all'anno 2026, dal richiamato articolo 9, comma 1, lettera b).

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti sui profili di carattere finanziario dello schema di decreto in esame.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL
GOVERNO**

Giovedì 9 aprile 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 12.10.

Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849.

Atto n. 385.

(Rilievi alle Commissioni II e VI).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, avverte, preliminarmente, che lo schema di decreto non è corredato del prescritto parere del Garante per la protezione dei dati personali e che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione

non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame, è adottato in attuazione dell'articolo 14 della legge di delegazione europea per l'anno 2024, di cui alla legge n. 91 del 2025, ed è finalizzato al recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 (AMLD6), in materia di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva delle società e degli enti giuridici, la cui disciplina, a livello nazionale, è attualmente contenuta nel decreto legislativo n. 231 del 2007 e nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2022, n. 55.

Per quanto attiene ai profili finanziari del provvedimento, evidenzia preliminarmente che, come indicato nella relazione illustrativa, i registri centrali nazionali dei titolari effettivi costituiscono strumenti essenziali per contrastare l'abuso delle società, delle entità giuridiche, delle fiduciarie, dei *trust* e delle strutture opache, per garantire la tracciabilità, prevenire l'anonimato indebito e rafforzare la cooperazione investigativa. Osserva quindi che, in questo quadro, i registri dei titolari effettivi diventano nodi essenziali del nuovo sistema antiriciclaggio europeo ed è essenziale che siano accessibili in modo uniforme e tempestivo.

Con riferimento all'articolo 1, che reca modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pur convenendo in linea generale con quanto asserito dalla relazione tecnica e ritenendo sufficiente presidio a compensazione degli oneri attesi il pagamento di diritti di segreteria per l'accesso al sistema camerale per i fini di cui alla direttiva in questione, in quanto si tratta di un meccanismo che si innesta in una delle attuali modalità di finanziamento delle camere di commercio, segnala alcuni specifici profili sui quali ritiene auspicabile acquisire chiarimenti da parte del Governo. In particolare, in relazione all'introduzione dell'articolo 21-*quater* nel testo del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,

rileva che l'esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria prevista dal comma 5 per i soggetti di cui al comma 2, lettere da e) a i), appare suscettibile di ridurre gli introiti per le camere di commercio, con conseguente squilibrio fra oneri da sostenere e loro compensazione finanziaria. Evidenza, tuttavia, che i soggetti beneficiari di tale esenzione, con l'eccezione delle autorità estere legittimate, sono costituiti da pubbliche amministrazioni, per cui l'impatto complessivo sui saldi di finanza pubblica appare, in relazione agli accessi di tali soggetti, finanziariamente neutrale. Rispetto all'introduzione dell'articolo 21-*quinquies*, ritiene che andrebbe confermata l'effettività della clausola d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 3 in relazione alla documentazione informatica che le camere di commercio devono fornire per indicare le misure adottate per la valutazione delle richieste di accesso e per ottenere le informazioni o i documenti supplementari, nonché quella, specifica, relativa alle convenzioni di Unioncamere e Infocamere con altri soggetti pubblici per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni di cui al comma 1 del predetto articolo. Ritiene che andrebbe poi confermato che anche le comunicazioni annuali di cui all'articolo 21-*sexies*, comma 9, riferite a dati statistici e non a dati grezzi, pertanto risultato di elaborazioni effettuate dalle stesse camere di commercio, possano essere sostenute — come asserito dalla relazione tecnica e ai sensi dell'articolo 3 — a valere sulle risorse ordinariamente disponibili, in particolare assicurando che tali enti dispongano delle professionalità all'uopo necessarie. Ritiene, altresì, che andrebbe assicurato che anche l'attività di conservazione delle informazioni prevista dal comma 10 a carico di Infocamere sia realizzabile senza nuovi o maggiori oneri.

Con riferimento all'articolo 2, che reca disposizioni finali e sull'entrata in vigore, ritiene che andrebbe chiarito se l'aggiornamento delle specifiche tecniche per la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva possa essere realizzato nel rispetto della clausola d'invarianza finanziaria di cui al successivo articolo 3, ai sensi del quale le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 9 aprile 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.15 alle 12.20.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 658 del 7 aprile 2026, a pagina 9, seconda colonna, decima riga, le parole: « emendamento Frassini 13.11 » sono sostituite dalle seguenti: « emendamento Frassini 13.1 ».

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 25/2026: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile. C. 2823 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	35
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 aprile 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene la sottosegretaria per i rapporti con il Parlamento Giuseppina CASTIELLO.

La seduta comincia alle 11.45.

DL 25/2026: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile.

C. 2823 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 marzo 2026.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi nella giornata di ieri, è stato convenuto

di richiedere alla Presidenza della Camera di posticipare l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento alla parte pomeridiana della seduta del 15 aprile prossimo, tenuto conto dell'esigenza rappresentata dal Governo di svolgere un supplemento di istruttoria sulle proposte emendative presentate.

Avverte che nella seduta odierna sarà avviato l'esame delle proposte emendative presentate. Al fine di consentire la partecipazione della rappresentante del Governo, propone, concorde la Commissione, di anticipare lo svolgimento della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocato dopo la seduta in sede referente.

Sospende, quindi, la seduta che riprenderà dopo la riunione dell'ufficio di presidenza.

La seduta, sospesa alle 11.50, è ripresa alle 11.55.

Daniela MORFINO (M5S) chiede l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Mauro ROTELLI, *presidente*, a seguito della richiesta della deputata Morfino, non

essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Nessuno chiedendo di intervenire sul complesso delle proposte emendative presentate, invita quindi il relatore, deputato Lampis, e la rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi agli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Gianni LAMPIS (FDI), *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Cannizzaro 1.1, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere contrario sugli emendamenti Lomuti 1.2, Carmina 1.3, Bonelli 1.4, Evi 1.5 e Scerra 1.6; invita al ritiro dell'emendamento Cannizzaro 1.7, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere contrario sugli emendamenti Bonelli 1.8, Barbagallo 1.9 e Santillo 1.10; invita al ritiro degli identici emendamenti Cantone 1.11 e Mazzetti 1.12, esprimendo altrimenti parere contrario; invita al ritiro degli identici emendamenti Furguele 1.13, Mazzetti 1.14 e Morfino 1.15, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO esprime parere conforme a quello del relatore.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Cannizzaro 1.1 è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lomuti 1.2 e Carmina 1.3.

Agostino SANTILLO (M5S) dichiara di sottoscrivere tutti gli emendamenti a prima firma del deputato Bonelli riferiti all'articolo 1.

La Commissione respinge l'emendamento Bonelli 1.4.

Eleonora EVI (PD-IDP), nell'intervenire sull'emendamento 1.5 a sua prima firma, evidenzia che il contrasto alla crisi climatica impone un mutamento di approccio, affinché gli interventi di ricostruzione e di messa in sicurezza siano subordinati a cri-

teri di resilienza ambientale e climatica. Osserva che la ricostruzione in aree caratterizzate da elevata fragilità geologica, geomorfologica e idrogeologica rischierebbe di tradursi in un grave errore e in uno sperpero di risorse pubbliche.

Fa presente, pertanto, che l'emendamento si limita a prevedere una preventiva valutazione tecnica di compatibilità dell'area interessata, da effettuarsi mediante una relazione redatta da un professionista abilitato. Richiama dunque l'esigenza di superare una logica meramente emergenziale, privilegiando invece strumenti di prevenzione idonei a tutelare la popolazione e il territorio. Per tali ragioni, auspica un supplemento di istruttoria da parte del relatore e del Governo con riguardo al parere contrario espresso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Evi 1.5 e Scerra 1.6.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Cannizzaro 1.7 è stato ritirato.

La Commissione respinge l'emendamento Bonelli 1.8.

Marco SIMIANI (PD-IDP), nel richiamare le finalità dell'emendamento Barbagallo 1.9, di cui è cofirmatario, evidenzia l'esigenza di rafforzare le misure a favore dei soggetti privati e delle attività economiche colpite dagli eventi calamitosi. Sottolinea, in particolare, la necessità che l'erogazione delle risorse avvenga entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, al fine di fornire un sostegno tempestivo in presenza di situazioni di grave difficoltà, segnalate anche dai territori interessati, con specifico riguardo alla Regione Siciliana.

Sottolinea come la rapidità degli interventi rappresenti un elemento essenziale per garantire un aiuto concreto a famiglie e imprese danneggiate, evitando ritardi incompatibili con l'urgenza delle esigenze riscontrate. Auspica, pertanto, che l'emendamento possa essere quantomeno accanto-

nato, quale segnale di attenzione e di vicinanza nei confronti delle comunità colpite.

La Commissione respinge l'emendamento Barbagallo 1.9.

Agostino SANTILLO (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.10 a sua prima firma, osserva che lo stesso reca contenuti del tutto ragionevoli e coerenti con le esigenze di trasparenza e tracciabilità richiamate nel dibattito politico più recente anche dal Presidente del Consiglio Meloni. Evidenzia, in particolare, che la proposta si limita a prevedere la pubblicazione, da parte delle amministrazioni competenti, dei dati essenziali relativi agli interventi finanziati dallo Stato in conseguenza di eventi calamitosi, quali il soggetto attuatore, il codice identificativo di gara (CIG), il codice unico di progetto (CUP), l'importo dell'appalto, lo stato di avanzamento dei lavori e la localizzazione dell'intervento, garantendone un aggiornamento a cadenza almeno semestrale. Sottolinea che si tratta di misure volte a rafforzare il controllo sull'utilizzo delle risorse pubbliche e sulla tracciabilità dei flussi economici connessi agli interventi emergenziali.

Auspica, pertanto, che il relatore e il Governo vogliano svolgere un supplemento di riflessione, valutando l'accantonamento dell'emendamento.

Mauro ROTELLI, *presidente*, segnala che il relatore ritiene che non vi siano le condizioni per accogliere la richiesta di accantonamento testé avanzata dal deputato Santillo.

La Commissione respinge l'emendamento Santillo 1.10.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Mazzetti 1.12 è stato ritirato.

La Commissione respinge l'emendamento Cantone 1.11.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i rispettivi presentatori hanno ritirato gli

identici emendamenti Furguele 1.13 e Mazzetti 1.14.

Daniela MORFINO (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.15 a sua prima firma, ne illustra le finalità, volte a consentire, su richiesta, l'erogazione anticipata di una quota pari al 30 per cento dei contributi spettanti alle imprese danneggiate, sulla base di una perizia asseverata del danno subito. Evidenzia che, nei territori colpiti da eventi meteorologici eccezionali, il nodo non riguarda soltanto l'entità del contributo riconosciuto, ma anche la tempestività della sua erogazione. Sottolinea, infatti, che le imprese danneggiate devono far fronte immediatamente a esigenze concrete, quali il pagamento dei fornitori, la riattivazione delle attività e la messa in sicurezza dei locali.

Rileva pertanto come la proposta emendativa risponda a un criterio di ragionevolezza e di immediatezza dell'intervento, e ne chiede quindi l'accantonamento, al fine di consentire gli opportuni approfondimenti.

La Commissione respinge l'emendamento Morfino 1.15.

Mauro ROTELLI, *presidente*, invita il relatore, deputato Lampis, e la rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Gianni LAMPIS (FDI), *relatore*, invita al ritiro degli identici emendamenti Montemagni 2.1, Barbagallo 2.2, Faraone 2.3 e Scerra 2.4, esprimendo altrimenti parere contrario; invita al ritiro dell'emendamento Castiglione 2.5, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere contrario sull'emendamento Morfino 2.6; invita al ritiro degli identici emendamenti Montemagni 2.7, Marino 2.8, Castiglione 2.9, Faraone 2.10 e Morfino 2.11, esprimendo altrimenti parere contrario; invita al ritiro dell'emendamento Alessandro Colucci 2.12, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere contrario sull'emendamento Morfino 2.13; invita al ritiro degli identici

emendamenti Ruffino 2.14, Montemagni 2.15, Simiani 2.16, Mazzetti 2.17, Scerra 2.18 e Bonelli 2.19, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere contrario sull'emendamento Ruffino 2.20; propone l'accantonamento dell'emendamento Scerra 2.21; esprime parere contrario sull'emendamento Scerra 2.22; invita al ritiro degli identici emendamenti Montemagni 2.23, Stumpo 2.24, Del Barba 2.25 e Scerra 2.26, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere contrario sugli emendamenti L'Abbate 2.27 e Scerra 2.28; propone l'accantonamento dell'emendamento Scerra 2.29; invita al ritiro dell'emendamento Alessandro Colucci 2.30, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere contrario sull'emendamento Provenzano 2.31; invita al ritiro degli emendamenti Castiglione 2.32 e 2.33, esprimendo altrimenti parere contrario; invita al ritiro degli identici emendamenti Montemagni 2.34, Faraone 2.35 e Scerra 2.36, esprimendo altrimenti parere contrario; invita al ritiro degli emendamenti Montemagni 2.37 e Romano 2.38, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere contrario sugli emendamenti Morfino 2.40, 2.41, 2.42 e 2.39; invita al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Ruffino 2.01, Montemagni 2.02 e Morfino 2.03, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Ferrari 2.04; invita al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Ruffino 2.05, Montemagni 2.06, Evi 2.07 e Carmina 2.08, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Bonelli 2.09.

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO esprime parere conforme a quello del relatore.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti Scerra 2.21 e 2.29.

Avverte che l'emendamento Montemagni 2.1 è stato ritirato.

Constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Faraone 2.3: si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Barbagallo 2.2 e Scerra 2.4.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Castiglione 2.5 è stato ritirato.

La Commissione respinge l'emendamento Morfino 2.6.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i rispettivi presentatori hanno ritirato gli identici emendamenti Montemagni 2.7 e Castiglione 2.9.

Constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Faraone 2.10: si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Marino 2.8 e Morfino 2.11.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Alessandro Colucci 2.12: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Morfino 2.13.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Ruffino 2.14: si intende vi abbia rinunciato.

Avverte che i rispettivi presentatori hanno ritirato gli identici emendamenti Montemagni 2.15 e Mazzetti 2.17.

Agostino SANTILLO (M5S) dichiara di sottoscrivere tutte le proposte emendative a prima firma del deputato Bonelli riferite all'articolo 2.

Francesca VIGGIANO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Simiani 2.16, ne richiama le finalità, volte a prorogare dal 30 aprile al 30 giugno 2026 il periodo di sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi, a differire conseguentemente dal 10 ottobre al 10 dicembre 2026 i termini di ripresa dei pagamenti e degli adempimenti, nonché a introdurre anticipazioni di liquidità in favore dei comuni interessati a compensazione degli effetti della sospensione dell'imposta municipale propria (IMU).

Sottolinea che l'emendamento risponde a un'esigenza di equità sociale e mira ad alleggerire il carico fiscale gravante su territori che versano in una situazione di particolare difficoltà, evitando un ulteriore aggravamento delle condizioni economiche locali.

Marco SIMIANI (PD-IDP), nell'intervenire sull'emendamento 2.16 a sua prima firma, dichiara di condividere le considerazioni testé svolte dalla deputata Viggiano. Osserva come la dilazione dei termini per gli adempimenti tributari e contributivi prevista dal decreto risulti eccessivamente ristretta rispetto alla gravità delle conseguenze prodotte dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026. Evidenzia, pertanto, l'esigenza di assicurare un sostegno più ampio nel tempo ai cittadini e agli operatori economici colpiti, i quali, nella fase più delicata della ripresa, non solo devono fronteggiare difficoltà ancora irrisolte, ma rischiano anche di trovarsi a breve dinanzi a scadenze cui non sono in condizione di far fronte.

Sottolinea quindi la necessità di individuare soluzioni che consentano un accompagnamento più efficace, anche mediante ulteriori forme di rateizzazione, al fine di garantire un aiuto concreto. Richiama, in tal senso, la responsabilità dello Stato nel dare risposte adeguate in presenza di situazioni emergenziali e auspica che, su un tema rispetto al quale ravvisa numerosi punti di convergenza tra i gruppi, relatore e Governo vogliano valutare l'accantonamento della proposta.

Filippo SCERRA (M5S), nell'associarsi alla richiesta di accantonamento, evidenzia come l'emendamento mira a rispondere alle necessità dei cittadini dei territori colpiti dagli eventi calamitosi. Chiede pertanto al relatore e al Governo di rivedere la sua posizione.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Simiani 2.16, Scerra 2.18 e Bonelli 2.19.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emenda-

mento Ruffino 2.20; si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Scerra 2.22.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Montemagni 2.23 è stato ritirato.

Constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Del Barba 2.25; si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Stumpo 2.24 e Scerra 2.26.

Patty L'ABBATE (M5S), illustrando le finalità dell'emendamento 2.27 a sua prima firma, ricorda che l'articolo 2 del decreto in esame prevede una sospensione dei termini in materia di adempimenti tributari e contributivi per i soggetti residenti nei territori colpiti da eventi meteorologici a partire dal 18 gennaio 2026. Evidenzia che l'emendamento mira a integrare tale norma, introducendo per i soggetti che abbiano già effettuato i versamenti la possibilità di utilizzare le somme corrisposte in compensazione, ovvero di computarle in detrazione sui successivi adempimenti, con l'obiettivo di garantire a questi contribuenti un trattamento equo e non penalizzante.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti L'Abbate 2.27 e Scerra 2.28.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Alessandro Colucci 2.30; si intende vi abbiano rinunciato.

Marco SIMIANI (PD-IDP) evidenzia che l'emendamento Provenzano 2.31 mira a fornire un sostegno concreto alle zone interessate attraverso un'integrazione delle risorse finanziarie, che egli giudica stanziata in misura troppo esigua dal decreto in esame. In particolare, evidenzia che, a tale fine, il predetto emendamento prevede di attingere alle risorse del fondo speciale di

parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2026-2028 utilizzando parzialmente allo scopo l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Si dichiara inoltre insoddisfatto dalle modalità che sono state scelte dal decreto in esame per procedere alla ricostruzione dei territori colpiti, evidenziando, oltre all'esiguità delle risorse finanziarie, l'assenza di una programmazione degli interventi di sostegno, nonché la mancanza di strumenti volti ad accelerare le procedure di ricostruzione. Evidenzia, inoltre, che il decreto non affronta la disomogeneità che caratterizza ormai gli interventi di ricostruzione, richiamando l'esempio dell'Emilia-Romagna, in cui, a tale scopo, sono state utilizzate le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, distogliendole da altre finalità.

La Commissione respinge l'emendamento Provenzano 2.31.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Castiglione 2.32 e 2.33 e l'emendamento Montemagni 2.34 sono stati ritirati.

Constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Faraone 2.35: si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Scerra 2.36.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Montemagni 2.37 è stato ritirato.

Constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Romano 2.38; si intende vi abbiano rinunciato.

Daniela MORFINO (M5S) ritiene che l'emendamento 2.40 a sua prima firma sia del tutto ragionevole, in quanto mira ad alleviare il carico fiscale gravante sui cittadini dei territori colpiti, con particolare riferimento alle utenze di servizi essenziali quali energia elettrica, gas, acqua, e rifiuti che si riferiscono ad immobili che non sono più, di fatto, pienamente agibili a causa degli eventi calamitosi.

Evidenzia che l'emendamento si è reso necessario perché il decreto si limita a sospendere i termini degli adempimenti fiscali, senza incidere sull'entità del carico fiscale. In uno spirito costruttivo, chiede al relatore e al Governo di accantonare l'emendamento.

Gianni LAMPIS (FDI), *relatore*, a seguito di un'interlocuzione con la rappresentante del Governo, manifesta la propria disponibilità a valutare un accantonamento degli emendamenti Morfino 2.40 e Morfino 2.41, che presentano analoghe finalità, al fine di condurre opportuni approfondimenti.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte dunque che gli emendamenti Morfino 2.40 e Morfino 2.41 si intendono accantonati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Morfino 2.42 e Morfino 2.39.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'articolo aggiuntivo Ruffino 2.01: si intende vi abbia rinunciato.

Avverte che l'articolo aggiuntivo Montemagni 2.02 è stato ritirato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Morfino 2.03.

Sara FERRARI (PD-IDP) evidenzia che l'articolo aggiuntivo 2.04, a sua prima firma, è volto a introdurre l'esenzione dall'IMU per i proprietari di fabbricati inagibili o in attesa di verifica di agibilità a causa degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026.

Evidenzia che l'emendamento estende tale beneficio anche oltre il termine della sospensione dei pagamenti prevista dal decreto. Sottolinea, inoltre, che l'emendamento mira anche a ristorare i Comuni sia per compensare il mancato gettito derivante dall'IMU e i maggiori costi di gestione del servizio dei raccolti di rifiuti solidi urbani dovuti agli eventi calamitosi, sia le minori entrate derivanti dalla TARI. Chiede pertanto l'accantonamento dell'articolo ag-

giuntivo per una valutazione ulteriore da parte del Governo e del relatore.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ferrari 2.04.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'articolo aggiuntivo Ruffino 2.05: si intende vi abbia rinunciato.

Avverte, inoltre, che l'articolo aggiuntivo Montemagni 2.06 è stato ritirato.

Eleonora EVI (PD-IDP) evidenzia che l'articolo aggiuntivo 2.07 a sua prima firma intende fornire un supporto alle amministrazioni locali impegnate nella gestione post-emergenziale, prevedendo il differimento del pagamento delle rate dei mutui contratti dalle stesse amministrazioni locali con Cassa depositi e prestiti. Nel sottolineare la ragionevolezza della soluzione proposta dall'articolo aggiuntivo, che non comporta la cancellazione del debito delle amministrazioni locali, chiede al relatore e al Governo di valutarne l'accantonamento.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Evi 2.07 e Carmina 2.08.

Agostino SANTILLO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Bonelli 2.09, ne evidenzia l'analogia con l'articolo aggiuntivo Evi 2.07, in quanto volto a differire il pagamento delle rate dei mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti dai comuni colpiti. Sottolinea come tali enti siano spesso impossibilitati ad adempiere agli obblighi finanziari a causa del sovraccarico della macchina amministrativa in seguito agli eventi meteorologici estremi. Rileva pertanto la necessità dell'accantonamento della proposta emendativa in esame.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bonelli 2.09.

Mauro ROTELLI, *presidente*, invita il relatore, deputato Lampis, e la rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alle proposte emendative riferite all'articolo 3.

Gianni LAMPIS (FDI), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Ilaria Fontana 3.1 e 3.2, nonché sugli emendamenti L'Abbate 3.3, Carmina 3.4, Ilaria Fontana 3.5, Bonelli 3.6, Ilaria Fontana 3.7. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Santillo 3.8 e Bonelli 3.9, nonché sugli articoli aggiuntivi Barbagallo 3.01 e 3.02 e Baldino 3.03.

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ilaria Fontana 3.1 e 3.2, nonché gli emendamenti L'Abbate 3.3, Carmina 3.4 e Ilaria Fontana 3.5.

Agostino SANTILLO (M5S) dichiara di sottoscrivere tutti gli emendamenti a prima firma del deputato Bonelli riferiti all'articolo 3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonelli 3.6 e Ilaria Fontana 3.7.

Agostino SANTILLO (M5S) evidenzia che l'emendamento 3.8 a sua prima firma intende subordinare la riattivazione degli impianti e delle infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi ad un approfondimento tecnico, per evitare che siano ricostruiti in territori vulnerabili o già interessati dagli eventi meteorologici. Nell'evidenziare che l'emendamento non persegue finalità ideologiche, fa presente che lo stesso è volto a scongiurare il ripetersi dell'emergenza e risponde a un'esigenza rappresentata nel corso delle audizioni da parte della Società geologica italiana.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Santillo 3.8 e Bonelli 3.9.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Barbagallo 3.01, ne sottolinea la rilevanza, in quanto mira alla ristrutturazione dei sistemi idrici e fognari delle zone colpite dagli eventi catastrofali. Sottolinea l'urgenza di tali interventi alla

luce della crisi idrica conclamata che colpisce regioni come Sicilia, Calabria, Sardegna, Basilicata e Puglia e, sul punto, richiama il piano elaborato circa un anno e mezzo fa dall'allora Commissario straordinario per l'emergenza idrica, che prevede investimenti per 1,7 miliardi di euro. Evidenza, inoltre, come la ristrutturazione delle reti idriche sia necessaria per contrastare la dispersione idrica, che colpisce in particolar modo i territori meridionali, danneggiandone l'agricoltura e stigmatizza l'inerzia di alcune amministrazioni regionali guidate da esponenti appartenenti a partiti di maggioranza nella programmazione degli interventi. Alla luce di tali considerazioni, fa presente che l'articolo aggiuntivo prevede non solo una autorizzazione di spesa di 100 milioni di euro, ma anche misure di semplificazione delle procedure amministrazione legate alla ristrutturazione, nonché strumenti di raccordo con gli enti locali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Barbagallo 3.01 e 3.02.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che, in via eccezionale, darà la parola alla deputata Orrico non appartenente alla Commissione, che non interviene in sostituzione di un membro del gruppo di appartenenza, con riguardo a una proposta emendativa di cui è firmataria.

Anna Laura ORRICO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 3.03, ne chiede l'accantonamento per consentire un supplemento di riflessione. Evidenza che l'articolo aggiuntivo istituisce un contributo straordinario per mettere in sicurezza gli argini del fiume Crati, più volte esondato

negli ultimi anni a causa dei fenomeni meteorologici che hanno colpito la Calabria, compresi i quattro cicloni che l'hanno attraversata dall'inizio dell'anno. Sottolinea come sul fiume Crati non siano mai stati realizzati interventi strutturali per prevenire i fenomeni di piena e che, pertanto, in assenza di manutenzione, tali fenomeni rischiano di provocare gravi danni per i cittadini e gli imprenditori, compresi quelli agricoli. Sottolinea che il decreto si limita a prevedere ristori per gli imprenditori che, invece, necessiterebbero di interventi strutturali.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Baldino 3.03.

Gianni LAMPIS (FDI), *relatore*, fa presente che sono in istruttoria ulteriori proposte emendative in materia di protezione civile, agricoltura e di modifica degli articoli 15 e 16.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che, come convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento si concluderà nella giornata di martedì 14 aprile 2026.

Non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento alla predetta seduta.

La seduta termina alle 12.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 9 aprile 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.50 alle 11.55.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti il salario minimo. C. 2179 d'iniziativa popolare (<i>Esame e rinvio</i>) ..	43
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	46

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 aprile 2026. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI.

La seduta comincia alle 15.20.

Disposizioni concernenti il salario minimo. C. 2179 d'iniziativa popolare.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Tiziana NISINI (LEGA), *presidente e relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede referente la proposta di legge C. 2179, di iniziativa popolare, recante disposizioni in materia di salario minimo, in attuazione dell'articolo 36 della Costituzione, che sancisce il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, che si compone di 8 articoli, osserva, anzitutto, che l'articolo 1, comma 1, definisce le finalità e l'ambito di applicazione di quanto da essa previsto, configurando in capo ai datori di lavoro,

imprenditori e non imprenditori, l'obbligo di corrispondere ai lavoratori subordinati (ai sensi dell'articolo 2094 del codice civile) una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, fermo restando quanto previsto dall'art. 36 dello Statuto dei lavoratori, in base al quale gli imprenditori titolari di benefici accordati dallo Stato e gli appaltatori di opere pubbliche applicano condizioni non inferiori a quelle previste dai CCNL di categoria.

Si prevede altresì, all'articolo 1, comma 2, che quanto disposto dalla proposta di legge in esame si applica anche ai rapporti di collaborazione che – in quanto prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente – rientrano nella nozione di lavoro subordinato ai sensi della normativa vigente (articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015), nonché ad alcune fattispecie che, invece, secondo la disciplina vigente, non rientrano nell'ambito dei rapporti subordinati, pur essendo rapporti di collaborazione organizzati dal committente (ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettere a), d), d-bis) e d-ter) del decreto legislativo n. 81 del 2015), ossia: le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle parti-

colari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; le collaborazioni rese in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), alle Discipline Sportive Associate (DSA) e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; le collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni che operano nel settore musicale; le collaborazioni degli operatori del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

All'articolo 2, comma 1, viene poi specificata la nozione di retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, intendendosi per tale il trattamento economico complessivo non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal CCNL in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Tale trattamento è comprensivo del trattamento economico minimo — che non può essere comunque inferiore a 9 euro lordi all'ora — degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa.

Per quanto riguarda il lavoro domestico, ai sensi del comma 2, la quantificazione del trattamento economico minimo orario è demandata ad apposito regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, tenuto conto dei principi e delle finalità ivi contenuti.

Per quanto concerne i lavoratori non subordinati, al comma 3, si prevede l'obbligo per il committente di corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un

contratto di collaborazione che si concretizzi in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o che effettuano prestazioni d'opera intellettuale o manuale verso un corrispettivo con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione (ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile).

Per individuare il trattamento economico applicabile in presenza di una pluralità di CCNL la proposta di legge, all'articolo 3, comma 1, dispone che la retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione (ossia oggetto principale del rapporto di lavoro subordinato) dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata, fermo restando che, come già detto, ai sensi del comma 2, il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere in ogni caso inferiore a 9 euro lordi.

Per individuare il trattamento economico applicabile in caso di mancanza di accordi collettivi, la proposta di legge prevede che: per i lavoratori subordinati, se nel settore di riferimento manca un contratto stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, la retribuzione non può essere inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili (articolo 3, comma 3), mentre se nel settore di riferimento manca un contratto collettivo, la retribuzione non può essere inferiore a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici (articolo 3, comma 4); per i lavoratori autonomi che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, in mancanza di accordi collettivi nazionali specifici per il

settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione dovuta non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL, che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione (articolo 3, comma 5); per i lavoratori autonomi che invece effettuano prestazioni d'opera intellettuale o manuale verso un corrispettivo con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione (ex articolo 2222 codice civile), il corrispettivo non può essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati (articolo 3, comma 6).

In caso di mancanza di un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento per scadenza o disdetta, ai sensi dell'articolo 4, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente, fino al suo rinnovo.

L'articolo 5, al comma 1, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una apposita Commissione per l'aggiornamento annuale del valore soglia del trattamento economico minimo orario. Ai sensi del comma 2, tale Commissione, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, è composta da un rappresentante del medesimo Ministero, dell'INPS, dell'ISTAT, dell'INL e da un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Si specifica che i membri della Commissione sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Ai sensi del comma 3, per la suddetta finalità, la Commissione: valuta e determina annualmente l'aggiornamento dell'im-

porto del trattamento economico minimo orario; monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato; raccoglie informazioni e cura l'elaborazione di specifici rapporti o studi periodici sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro nei vari settori.

Il comma 4 prevede che l'aggiornamento annuale dell'importo del trattamento economico minimo orario annuale è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione stessa.

Al comma 5 si specifica altresì che i membri della Commissione non ricevono alcun compenso, in quanto dall'attuazione del presente articolo 5 – come previsto dal comma 6 – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 6, al comma 1, reca disposizioni volte alla repressione delle condotte elusive, fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, compresa l'adozione della diffida accertativa. In particolare, si dispone che, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l'applicazione delle disposizioni ivi previste, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato – su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, convocate le parti e assunte sommarie informazioni – se ritiene sussistente la violazione, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti. Ai sensi del comma 2, contro tale decreto – la cui efficacia esecutiva non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio – è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del medesimo decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro, che decide con sentenza immediatamente ese-

cutiva. Si precisa che si applicano le disposizioni del codice di procedura civile che disciplinano il procedimento di primo grado.

L'articolo 7, al comma 1, al fine di contenere i maggiori costi a carico dei datori di lavoro derivanti dagli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori per adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di cui alla presente proposta di legge, pari a 9 euro lordi, prevede che, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito il Fondo per il salario minimo, con una dotazione complessiva pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 (riferimento temporale da adeguare poiché indica anche annualità pregresse), che costituisce limite di spesa e a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004).

Ai sensi del comma 2, a carico di tale Fondo è posto un beneficio economico da erogare ai datori di lavoro, le cui modalità di erogazione saranno definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali – da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge – in

misura progressivamente decrescente e proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro.

L'articolo 8, infine, stabilisce che le disposizioni della presente proposta di legge – ad eccezione del riconoscimento del beneficio ai datori di lavoro per l'adeguamento al trattamento orario minimo di cui al precedente articolo 7 – acquistano efficacia dal 15 novembre 2024 (anche tale riferimento temporale appare ormai superato).

In considerazione della imminente ripresa della seduta dell'Assemblea, fa presente, non essendovi obiezioni, che eventuali interventi da parte dei commissari saranno svolti nella prossima seduta dedicata al provvedimento in oggetto.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 9 aprile 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 9 aprile 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.25 alle 15.30.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani. C. 2721 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	48
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	55
DL 25/2026: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile. C. 2823 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	51
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	57
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	54

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 aprile 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 15.20.

Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani.

C. 2721 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice*, osserva che il disegno di legge C. 2721, già approvato dal Senato, ha lo scopo di offrire una più ampia tutela non solo agli acquirenti dei prodotti alimentari, ma anche agli imprenditori del settore, intervenendo sulla disciplina penale dei reati agroalimentari,

sulla tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli nel comparto alimentare.

Per quanto riguarda le disposizioni di interesse della Commissione, rinviando al dossier predisposto dagli Uffici per gli opportuni approfondimenti, segnala innanzitutto che l'articolo 5 apporta modifiche ai commi 49 e 49-*bis* dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004). Nello specifico, il comma 1, lettera a), interviene sull'articolo 4, comma 49, della predetta legge n. 350 del 2003, escludendo dall'ambito di applicazione del reato di « Vendita di prodotti industriali con segni mendaci », previsto dall'articolo 517 del codice penale, i prodotti e le sostanze alimentari, poiché rientranti ora nel nuovo articolo 517-*septies* del codice penale, introdotto dall'articolo 1 del provvedimento in esame.

Per la definizione di prodotti e sostanze alimentari, l'articolo in commento rinvia all'articolo 2 del regolamento CE n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti

generali della legislazione alimentare. In particolare, l'articolo 2 definisce «“alimento” (o “prodotto alimentare”, o “derivato alimentare”) qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani».

Il comma 1, lettera *b*), dispone la soppressione del secondo periodo dell'articolo 4, comma 49-*bis*, della legge n. 350/2003, il quale regola la nozione di origine effettiva dei prodotti alimentari. Il sopprimendo secondo periodo prescrive che, nel caso di prodotti alimentari, per effettiva origine si intenda il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale.

In aggiunta a ciò, con riferimento all'origine di un prodotto alimentare, ricorda che il regolamento (UE) n. 1169/2011, regolamento FIC (*Food Information to Consumers*), stabilisce che l'indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza di un alimento è obbligatoria quando la sua omissione potrebbe indurre in errore il consumatore riguardo all'origine reale del prodotto. In Italia, peraltro, sono stati adottati decreti specifici che rendono obbligatoria l'indicazione dell'origine per determinati prodotti alimentari. Di recente, il decreto 23 dicembre 2024 «Proroga dei regimi sperimentali dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta degli alimenti» del MASAF ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 l'obbligo di indicazione dell'origine in etichetta per prodotti come riso, paste alimentari di grano duro, derivati del pomodoro, latte e prodotti lattiero-caseari, e carni suine trasformate.

L'articolo 8, come modificato al Senato, interviene sull'articolo 2 del decreto legislativo n. 190 del 2006, apportando modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 inerente alla rintracciabilità degli alimenti, con le seguenti modalità: ridetermina le sanzioni amministrative pecuniarie

previste per le violazioni degli obblighi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità degli alimenti aumentandone l'entità, fissata nella misura da 6.000 euro a 48.000 euro o nel 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando esso sia superiore a 48.000 euro, con una sanzione massima, comunque, applicabile di 150.000 euro; l'effettiva misura della sanzione da applicare al caso concreto è parametrata ai seguenti elementi: gravità del fatto, durata della violazione, contributo reso dal responsabile per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze, condizioni economiche dello stesso responsabile.

Come emerge dalla relazione illustrativa, «l'inasprimento del regime sanzionatorio è volto ad assicurare maggior efficacia alla norma affinché realizzi un pieno effetto deterrente, a fronte dell'eccessiva lievità delle sanzioni vigenti (da 750 euro a 4.500 euro) risultate, in concreto, sostanzialmente inidonee a contrastare le possibili violazioni di specie». Inoltre, l'introduzione «di una misura massima della sanzione parametrata, in alternativa, ad una percentuale del fatturato risponde ad esigenze di efficacia della norma, affinché si realizzi un effetto deterrente nei confronti delle imprese in rapporto alle dimensioni ed alla rilevanza sul mercato delle medesime».

L'articolo 9, modificato dal Senato, inasprisce le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni in materia di pratiche leali di informazione, di denominazione dell'alimento, di elenco degli ingredienti e di indicazione del Paese di origine o luogo di provenienza, intervenendo sul decreto legislativo n. 231 del 2017 relativo alla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alle informazioni sugli alimenti ai consumatori. In particolare, l'articolo in esame, composto di un solo comma, con le lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), inasprisce le misure sanzionatorie previste in caso di violazione delle disposizioni relative a: pratiche leali di informazione; denominazione

dell'alimento; elenco degli ingredienti; indicazione del Paese di origine o luogo di provenienza.

L'articolo 10, modificato dal Senato, introduce nuove sanzioni amministrative per l'impiego abusivo delle denominazioni di latte o di prodotti lattiero-caseari, introducendo al Titolo II del decreto legislativo n. 231 del 2017 un nuovo Capo II-*bis* concernente, per l'appunto, la violazione delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari e composto di un solo articolo, il 7-*bis*, che disciplina le sanzioni amministrative che conseguono all'impiego abusivo delle denominazioni di latte o prodotti lattiero-caseari, in conformità con quanto previsto nell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Viene inoltre precisato che le disposizioni sanzionatorie introdotte si applicano anche qualora le denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari, ricomprese nel punto 2 della parte III dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013, siano accompagnate da indicazioni esplicative o descrittive volte a evidenziare l'origine vegetale del prodotto ovvero da locuzioni negative.

Nel corso dell'esame presso il Senato è stato altresì specificato che la tutela riguarda l'insieme delle denominazioni elencate nel citato punto 2 dell'allegato VII, parte III, del regolamento (UE) n. 1308/2013, rafforzando così la portata applicativa della disposizione e assicurando un allineamento puntuale alla disciplina unionale in materia.

È stato inoltre previsto, in conformità a quanto stabilito dal secondo periodo del punto 6 del medesimo allegato VII, parte III, che, nel caso di prodotti contenenti effettivamente latte o prodotti lattiero-caseari, le relative denominazioni possano essere utilizzate esclusivamente per descrivere le materie prime di base o per l'indicazione degli ingredienti, nel rispetto della normativa europea in materia di etichettatura degli alimenti, di cui alla direttiva

2000/13/CE e, oggi, al regolamento (UE) n. 1169/2011.

L'articolo 12, introdotto dal Senato, integra il quadro sanzionatorio per violazioni poste in essere nell'ambito della contribuzione relativa alla PAC nei settori della viticoltura e dell'apicoltura. Nello specifico, l'articolo 12 è composto di un unico comma che modifica il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, recante l'attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, introducendo un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

L'articolo 13, modificato dal Senato, introduce un rafforzamento complessivo del sistema di tracciabilità e controllo della filiera del latte di bufala, mediante l'istituzione del Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) nonché attraverso un significativo inasprimento del regime sanzionatorio. La norma interviene sull'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, ampliandone l'ambito applicativo. In particolare, viene istituita una piattaforma informatizzata unica, denominata « Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati », nella quale allevatori, trasformatori e intermediari sono tenuti a inserire quotidianamente i dati relativi alla produzione, trasformazione e commercializzazione del latte di bufala, dei prodotti derivati e degli eventuali coadiuvanti e additivi utilizzati. Devono inoltre essere registrati i quantitativi provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea o da Paesi terzi. La piattaforma è progettata in modo da garantire l'interoperabilità con la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica prevista dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, adottato in attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di identificazione e registrazione degli animali.

Sottolinea che la finalità dichiarata è quella di consentire lo svolgimento efficace dei controlli ufficiali previsti dal regolamento (UE) 2017/625, relativi alla sicu-

rezza alimentare, alla salute animale e alla tracciabilità dei prodotti di origine animale. A seguito delle modifiche introdotte dal Senato, viene inoltre precisato che tali controlli sono svolti dalle autorità competenti individuate dall'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, ossia, secondo le rispettive competenze: il Ministero della salute, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero della difesa, le regioni, le Province autonome, le Aziende sanitarie locali.

L'articolo 14, come modificato al Senato, istituisce il Piano straordinario di controllo nazionale per i prodotti lattiero-caseari con indicazione di origine protetta e indicazione geografica tipica. In particolare, segnala che il comma 1 richiede che il Piano sia adottato in coerenza con la normativa europea in materia di controlli volti a garantire la corretta applicazione della disciplina sulla filiera agroalimentare a tutela della salute umana, della salute e del benessere degli animali, e della salute delle piante, di cui al regolamento (UE) n. 2017/625, qualificando pertanto il Piano come strumento programmatico nell'ambito della pianificazione delle attività di controllo previste a livello comunitario. La disposizione, inoltre, introduce specifici controlli al fine di verificare la corrispondenza tra i quantitativi di latte o di caglia di bufala e la produzione di mozzarella di bufala.

Alla luce delle considerazioni svolte, poiché non si riscontrano profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

DL 25/2026: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per

fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile.

C. 2823 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Calogero PISANO (FDI), *relatore*, rileva che il provvedimento in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile.

Nell'illustrare sinteticamente le disposizioni del provvedimento che riguardano più specificamente gli ambiti di interesse della Commissione e nel rinviare per una disamina più dettagliata del suo contenuto alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala innanzitutto che l'articolo 6 introduce una misura di sostegno economico in favore dei lavoratori autonomi, dei professionisti, dei titolari di attività di impresa, nonché dei collaboratori coordinati e continuativi e dei titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, iscritti alle forme obbligatorie di previdenza e assistenza che, alla data del 18 gennaio 2026, risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici e che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa di tali eventi. Si riconosce, in particolare, un'indennità *una tantum*, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni, fino a un massimo complessivo di tremila euro. La misura viene erogata dall'INPS su domanda, nel limite complessivo di spesa di 78,8 milioni di euro per l'anno 2026.

L'articolo 9 reca misure di sostegno in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura localizzate nelle regioni interessate dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di gennaio e febbraio 2026, prevedendo esoneri contributivi e sostegni diretti per far fronte ai danni subiti. In particolare, l'articolo dispone che le imprese agricole, le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, le imprese e i consorzi della pesca e dell'acquacoltura situate nelle zone delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia possano ricorrere ai benefici già previsti dalla legge in caso di calamità naturali, accedendo agli interventi disciplinati dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Ai medesimi interventi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, con esclusione di quanto previsto dal medesimo articolo 5, comma 2, lettera *d*), relativo alle agevolazioni previdenziali, e al comma 4, riguardante i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione, con le stesse modalità e condizioni possono accedere anche le imprese e i consorzi della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 14 introduce misure volte a favorire il mantenimento dell'occupazione e il recupero della capacità produttiva nei territori colpiti dai richiamati eventi meteorologici. Nello specifico, viene consentita l'applicazione ai territori dichiarati in stato di emergenza del regime di agevolazioni disposte in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali. L'applicazione del regime di aiuti di Stato avviene nel rispetto della normativa europea in materia, ossia degli articoli 107 e 108 del TFUE, nonché dei principi del regolamento GBER (regolamento (UE) n. 651/2014) e del regolamento cosiddetto «*de minimis*» (regolamento (UE) 2023/2831), esplicitamente citati dal comma in commento.

L'articolo 19 istituisce presso CONSAP S.p.A. il ruolo degli esperti assicurativi catastrofali, con l'obiettivo di assicurare la qualificazione professionale nelle attività di

accertamento e di stima economica dei danni catastrofali derivanti ai beni immobili assicurati. La norma definisce i requisiti per l'iscrizione al ruolo, le modalità di tenuta e aggiornamento dello stesso e le condizioni per l'esercizio delle relative attività, prevedendo specifiche disposizioni in ordine alla trasparenza e alla professionalità degli operatori coinvolti.

Nello specifico, mentre il comma 1 elenca i requisiti richiesti per l'iscrizione al ruolo, i commi 2 e 3 recano disposizioni concernenti l'esercizio di tale attività professionale e le condizioni per l'iscrizione al suddetto ruolo da parte di cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea o appartenente allo Spazio Economico Europeo, nonché della Svizzera.

In particolare, per quanto riguarda i requisiti previsti per l'iscrizione al ruolo, la lettera *e*) dispone circa il titolo di studio richiesto, stabilendo che per l'iscrizione al ruolo siano richiesti, alternativamente: diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato dagli istituti tecnici; laurea o laurea magistrale in ambito tecnico-scientifico con competenze nel settore edilizio di tipo tecnico o strutturale, compresi gli analoghi titoli conseguiti sulla base dei precedenti ordinamenti; diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, conseguito al termine dei percorsi formativi degli ITS Academy. La lettera *f*) stabilisce che i soggetti che non sono in possesso di un diploma universitario previsto dalla lettera *e*), ai fini dell'iscrizione devono aver svolto un tirocinio di durata biennale presso un esperto assicurativo catastrofale iscritto nel ruolo.

Il comma 2 prevede che i cittadini europei, del SEE o della Svizzera, se abilitati alla professione di accertamento e di stima di danni catastrofali a beni immobili assicurati secondo gli ordinamenti applicabili possono svolgere la loro attività in Italia su base temporanea e occasionale, secondo la disciplina sulla libera prestazione di servizi contenuta negli articoli 9 e seguenti del decreto legislativo n. 206 del 2007 (concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali). Per l'esercizio di tale attività in maniera stabile, la lettera *b*) richiede il

riconoscimento della qualifica professionale conseguita nell'altro Stato, secondo la disciplina contenuta nel Titolo III del medesimo decreto legislativo n. 206 del 2007. Secondo il comma 3, tale riconoscimento consente l'iscrizione al ruolo a domanda, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti di cui al comma 1.

In proposito, rileva che l'introduzione di nuovi requisiti di accesso a un'attività professionale deve avvenire nel rispetto della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test di proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni. Tale atto, recepito nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, impone agli Stati membri di valutare preventivamente se le nuove restrizioni siano giustificate da motivi imperativi di interesse generale — quali ad esempio la tutela dei consumatori e dei destinatari dei servizi — e se risultino proporzionate e non discriminatorie.

Le relazioni governative di accompagnamento del decreto, in particolare la relazione illustrativa, l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e l'analisi tecnico-normativa (ATN) non danno conto dell'avvenuta esecuzione del test di proporzionalità. Appare pertanto necessario che l'intervento normativo sia accompagnato da una puntuale valutazione di proporzionalità, volta a garantire la piena coerenza della nuova disciplina con i principi di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi nel mercato interno.

Rammenta che, a differenza del caso ora in esame, in altri casi, come ad esempio l'atto C. 2521 (Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee) che ha introdotto nuove qualificazioni professionali, riguardanti tra gli altri gli operatori subacquei e iperbarici professionali, l'ATN ha dato conto dell'avvenuto svolgimento del test di proporzionalità e in proposito la XIV Commissione, nella seduta del 26 novembre 2025, ha espresso parere favorevole senza alcun rilievo.

L'articolo 22 introduce alcune misure di sostegno del lavoro in agricoltura a seguito

degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio del 2023. L'articolo in questione, in particolare, novella l'articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, inserendo i commi da 1-ter a 1-decies.

In particolare, segnala che il comma 1-ter prevede che, al fine di ristorare i danni causati dagli eventi alluvionali e franosì verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i periodi di competenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, sia riconosciuto alle imprese cooperative e loro consorzi ed alle cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi, che siano qualificati come medie e grandi imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 ed operanti nelle zone agricole, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico afferenti alla gestione contributiva agricola e relativi ai periodi di competenza dell'anno 2024, a titolo di compensazione dei danni.

Il comma 1-quater subordina le agevolazioni contributive di cui al comma 1-ter al rispetto dei limiti e degli obblighi, anche di pubblicazione e trasparenza, previsti dagli articoli 9, 11 e 37 del regolamento (UE) 2022/2472.

Il comma 1-quinquies prevede che l'importo dell'agevolazione sia calcolato in base alla perdita di reddito subita dal beneficiario in conseguenza degli eventi alluvionali e in conformità all'articolo 37, comma 8, del regolamento (UE) 2022/2472. I beneficiari devono dimostrare la perdita di reddito subita mediante perizia asseverata redatta da un professionista abilitato. Al fine di garantire l'effettività del ristoro e in conformità al suddetto articolo 37, comma 8, del regolamento (UE) 2022/2472, il calcolo della riduzione della produzione è effettuato, distintamente per ciascun beneficiario, a livello della singola coltura o unità produttiva colpita dall'evento (*crop level* o *affected unit level*), escludendo dal computo le unità produttive aziendali non interessate dall'evento calamitoso. Il comma in esame elenca inoltre gli elementi che de-

vono essere compresi nel calcolo della perdita.

Il comma 1-*sexies* prevede che l'intensità dell'aiuto, inteso come somma dell'agevolazione contributiva e di ogni altro indennizzo della medesima natura eventualmente percepito, non debba superare il 100 per cento dei costi ammissibili così calcolati. La regione competente per territorio determina il danno calcolato individualmente a livello del singolo beneficiario cui l'aiuto viene versato direttamente.

Ai sensi del comma 1-*septies* le agevolazioni di cui al comma 1-*ter* possono essere cumulate, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2472, con altri aiuti di Stato, inclusi quelli erogati dal Fondo AgriCat, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili.

Il comma 1-*octies* prevede che la domanda per l'erogazione delle agevolazioni sia presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che, all'esito della quantificazione operata dalla regione, accredita l'importo dell'agevolazione sull'estratto conto aziendale delle imprese che hanno presentato la domanda, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge.

Il comma 1-*novies* prevede che le agevolazioni di cui al comma 1-*ter* siano con-

cesse previa comunicazione del regime di aiuto alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2022/2472, da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nel limite massimo di 40,5 milioni di euro per l'anno 2026. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa.

Alla luce delle considerazioni svolte, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*), con un'osservazione, riguardante, per le ragioni sopra dette, lo svolgimento del test di proporzionalità riferito all'articolo 19, che concerne il ruolo degli esperti assicurativi catastrofali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 9 aprile 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

ALLEGATO 1

Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani.**C. 2721 Governo, approvato dal Senato, e abb.****PARERE APPROVATO**

La XIV Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2721, approvato dal Senato, e abb., recante disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani;

premesso che il provvedimento è volto a rafforzare la tutela dei consumatori e degli operatori economici del settore agroalimentare mediante interventi sulla disciplina penale dei reati agroalimentari, sul sistema della tracciabilità dei prodotti e sul rafforzamento dei controlli lungo la filiera alimentare;

considerato, in particolare, che:

l'articolo 5 del provvedimento modifica l'articolo 4, commi 49 e 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, coordinando la disciplina nazionale con il nuovo assetto dei reati agroalimentari introdotto nel codice penale e richiamando la definizione di alimento di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, recante i principi generali della legislazione alimentare dell'Unione europea;

con riferimento all'indicazione dell'origine dei prodotti alimentari, il regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori stabilisce l'obbligatorietà dell'indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza qualora la sua omissione possa determinare una percezione erronea circa l'origine reale del prodotto, e la normativa nazionale ha introdotto regimi sperimentali di etichettatura dell'origine prorogati fino al 31 dicembre 2025 con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2024;

l'articolo 8 modifica il decreto legislativo n. 190 del 2006, inasprendo il regime sanzionatorio relativo alle violazioni degli obblighi di rintracciabilità previsti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002, introducendo sanzioni paramtrate anche al fatturato dell'impresa al fine di garantirne l'effettiva efficacia deterrente;

l'articolo 9 interviene sul decreto legislativo n. 231 del 2017, rafforzando le sanzioni amministrative in caso di violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 in materia di pratiche leali di informazione, denominazione degli alimenti, elenco degli ingredienti e indicazione dell'origine o provenienza;

l'articolo 10 introduce un nuovo apparato sanzionatorio per l'impiego abusivo delle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari, in conformità con l'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati agricoli, estendendo la tutela anche ai casi in cui tali denominazioni siano accompagnate da indicazioni descrittive riferite all'origine vegetale del prodotto o da locuzioni negative;

l'articolo 12 integra il quadro sanzionatorio relativo alla gestione dei fondi della politica agricola comune mediante modifiche al decreto legislativo n. 42 del 2023, introducendo meccanismi di riduzione dei pagamenti ai beneficiari in coerenza con il regolamento (UE) 2021/2116;

gli articoli 13 e 14 rafforzano il sistema di tracciabilità e controllo della filiera bufalina e dei prodotti lattiero-caseari a denominazione protetta, mediante l'istituzione del Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e l'adozione di un Piano

straordinario di controllo nazionale coerente con il quadro europeo dei controlli ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625;

valutato che le disposizioni richiamate risultano orientate ad assicurare una più efficace applicazione della normativa unionale in materia di sicurezza alimentare, informazione ai consumatori, traccia-

bilità e tutela delle produzioni a indicazione geografica;

rilevato pertanto che il provvedimento non presenta profili di criticità sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 25/2026: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile. C. 2823 Governo.

PARERE APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2823, di conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile;

considerato, in particolare, che il provvedimento introduce interventi volti a:

disporre misure di sostegno economico e indennità *una tantum* in favore di lavoratori autonomi e professionisti colpiti dall'emergenza climatica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

prevedere esoneri contributivi e sostegni diretti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in coerenza con la disciplina unionale relativa agli aiuti di Stato nei settori agricolo e della pesca e con i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 2021/2115;

favorire il mantenimento dell'occupazione e il recupero della capacità produttiva nei territori dichiarati in stato di emergenza, assicurando la compatibilità con gli articoli 107 e 108 del TFUE e con i regolamenti (UE) n. 651/2014 (GBER) e n. 2023/2831 (*de minimis*);

osservato che:

l'articolo 19 istituisce il ruolo degli esperti assicurativi catastrofali, definendo i

requisiti di qualificazione professionale e le condizioni per l'esercizio dell'attività, anche da parte di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea e consentendo l'esercizio della relativa attività professionale esclusivamente ai soggetti iscritti al predetto ruolo;

appare opportuno, in proposito, segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di dare piena attuazione alle disposizioni del decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, di attuazione della direttiva 2018/958, la quale dispone che prima d'introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate, o il loro esercizio, o di modificare quelle esistenti, gli Stati membri devono valutare la proporzionalità di tali disposizioni attraverso un apposito *test* della proporzionalità;

tale *test* deve essere svolto obbligatoriamente prima dell'adozione di ogni disposizione normativa e/o amministrativa che introduca nuovi requisiti o modifichi quelli esistenti, quando abbiano l'effetto di restringere l'accesso ad una determinata professione o il suo esercizio;

le relazioni governative a corredo del disegno di legge in esame, e in specie la relazione illustrativa, l'AIR e l'ATN, non danno conto dell'avvenuto svolgimento del predetto test, a differenza di quanto verificatosi in altri casi, come ad esempio il disegno di legge C. 2521, recante Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee, che ha introdotto nuove qualificazioni professionali, riguardanti tra gli altri gli operatori subacquee e iperbarici professionali: in tale caso

l'ATN dava conto dell'avvenuto svolgimento del test di proporzionalità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 19, concernente l'isti-

tuzione e l'accesso alla nuova figura professionale dell'esperto assicurativo catastrofale, il cui esercizio è riservato ai soli soggetti iscritti al relativo ruolo, l'opportunità di segnalare al Governo la necessità di svolgere il test di proporzionalità per le professioni regolamentate previsto dalla direttiva (UE) 2018/958 e dal decreto legislativo n. 142 del 2020.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Programmazione dei lavori 59

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

*Giovedì 9 aprile 2026. — Presidenza del
presidente SILVESTRO.*

Programmazione dei lavori.

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari si è riunito dalle 8.35 alle 8.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	60
Comunicazioni del presidente	60

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 9 aprile 2026.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.35 alle 8.45.

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 9 aprile 2026. — Presidenza del presidente Jacopo MORRONE.

La seduta comincia alle 8.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del presidente.

Jacopo MORRONE, *presidente*, comunica che, secondo quanto convenuto nella riunione odierna dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si recherà in missione, in rappresentanza della Commissione, nella regione Trentino-Alto Adige, nelle giornate del 19 e 20 aprile prossimi.

Comunica, inoltre, che il medesimo ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di rideeterminare l'indennità attribuita alla collaboratrice a tempo pieno della Commissione, dottoressa Antonella Celletti, giornalista professionista, in 1.800 euro netti mensili.

Non essendovi interventi, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 8.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 9 aprile 2026 – Presidenza del
presidente Martina SEMENZATO.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.35 alle 8.40.

INDICE GENERALE

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani. C. 2721 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	2
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	17

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; <i>b)</i> Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune. C. 676 (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	6
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	19

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025. C. 2788 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	8
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	21

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. C. 157 Magi, C. 302 Baldino, C. 2236 Pavanelli, C. 2533 Tucci, C. 2822 Bignami (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Disabbinamento delle proposte di legge C. 302 Baldino e C. 2533 Tucci</i>)	10
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani. C. 2721 Governo, approvato dal Senato, e C. 1619 Carloni (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	23
Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696 Colosimo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	24
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. C. 632 Enrico Costa e C. 2328 Matone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	24
Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. C. 2629 Governo, C. 594 D'Orso, C. 735 Gribaudo, C. 751 D'Orso, C. 867 Calderone, C. 2432 Pittalis, C. 2633 Dori e petizione n. 84 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25

III Affari esteri e comunitari

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione**SEDE CONSULTIVA:**

DL 25/2026: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile. C. 2823 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	27
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. Atto n. 386 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	28
--	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/ 1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849. Atto n. 385 (Rilievi alle Commissioni II e VI) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	33
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34
---	----

ERRATA CORRIGE	34
----------------------	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**SEDE REFERENTE:**

DL 25/2026: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile. C. 2823 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	35
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42
---	----

XI Lavoro pubblico e privato**SEDE REFERENTE:**

Disposizioni concernenti il salario minimo. C. 2179 d'iniziativa popolare (<i>Esame e rinvio</i>) ..	43
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	46
---	----

XII Affari sociali

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47
---	----

XIV Politiche dell'Unione europea**SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani. C. 2721 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	48
--	----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	55
--	----

DL 25/2026: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile. C. 2823 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	51
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	57
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	54
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:	
Programmazione dei lavori	59
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	60
Comunicazioni del presidente	60
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NON-CHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61

